

DIRITTI E SOSTENIBILITÀ. UNA RICOSTRUZIONE PER
IMMAGINI*

LAW AND SUSTAINABILITY. A RECONSTRUCTION BY IMAGES

Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 14, febrero 2021, ISSN: 2386-4567, pp. 208-253

* Questo saggio è destinato al volume che raccoglie gli Scritti in onore di Raffaele De Giorgi.



Carlo MIGNONE

ARTÍCULO RECIBIDO: 23 de octubre de 2020
ARTÍCULO APROBADO: 15 de noviembre de 2020

RESUMEN: Lo sviluppo sostenibile è un concetto in sé ambiguo. Nell'argomentazione giuridica, esso appare talvolta nelle vesti di un autonomo principio, altre volte come clausola generale, canone ermeneutico, criterio di bilanciamento, standard valutativo. È compito dell'interprete riportare nell'alveo dei diritti fondamentali un "marchio della conoscenza" dotato di intrinseca normatività, con la consapevolezza che senza riferimento al dato sistematico, ai valori-guida dell'ordinamento, tutto diventa sostenibile. Questo saggio propone una lettura del "principio di sostenibilità" che muove dal basso. Non dalle norme e dai dogmi, bensì dai fatti; passando cioè attraverso casi giurisprudenziali ove affiorano le matrici regolative e gli interessi coinvolti, ma anche le tecnologie di potere che sono all'opera alle spalle dell'immaginario della sostenibilità.

PALABRAS CLAVE: Sostenibilità; sviluppo sostenibile; knowledge brand; diritti sociali; diritti fondamentali; beni comuni; smart cities; capitale naturale; servizi ecosistemici.

ABSTRACT: *Sustainable development is an ambiguous concept in itself: within the legal reasoning, it sometimes appears as an autonomous principle, or even as a general clause, a hermeneutic canon, a criterion of balance, an evaluation standard. It is the task of the interpreter to bring back into the fundamental rights a "knowledge brand" endowed with intrinsic normativity, with the awareness that without reference to systematic data, i.e. to the guiding values of the legal system, everything becomes sustainable. This essay proposes a reading of the "principle of sustainability" that starts from the bottom. Not from norms and dogmas, but from facts; that is, passing through jurisprudential cases where not only regulatory matrices and interests involved emerge, but also power technologies working behind the imaginary of sustainability.*

KEY WORDS: *Sustainability; sustainable development; knowledge brand; social rights; fundamental rights; commons; smart city; natural capital; ecosystemic services.*

SUMARIO.- I. TERRA FLUMATA.- 1. Sostenibilità come *knowledge brand* tra diritti (valore in senso assiologico) e denaro (valore-misura).- 2. Finanziarizzazione dei diritti sociali e ambiente civile.- 3. Beni comuni e strutture partecipative: dallo statuto del bene ai rapporti tra gli uomini che se ne prendono cura.- **II. L'ALBERO LIBERO.-** 1. Natura come spazio dell'agire razionale e oggettivazione di alterità.- 2. Natura in numeri. Finanziarizzazione dei servizi ecosistemici e ambiente naturale.- 3. Emersione di pratiche costituenti e forme di giuridificazione del rapporto uomo/natura.- **III. L'ISOLA CHE NON C'È.-** 1. Un diritto insostenibile.

I. TERRA FLUMATA.

Fiumata è un borgo minuscolo che si affaccia sulle rive meridionali del Lago del Salto, in provincia di Rieti. Le origini di questo nugolo di casette si intrecciano con la storia della chiesa di Sant'Angelo¹. Una delle più antiche del territorio, realizzata forse nel V-VI secolo usando materiale di spoglio proveniente da un sito di epoca romana, nel solco dell'opera di evangelizzazione di queste terre attribuita a un martire discepolo di San Paolo. Nel 1561 il rettore della chiesa, a motivo della sua continua assenza, costrinse la popolazione a recarsi presso il vicino abitato di Mareri per fruire del servizio della messa. Un disagio che si protrasse per lunghi anni, finché sotto Papa Benedetto XIV – il bolognese Prospero Lambertini, detto il “buon uomo” per la premura che dimostrava verso i suoi fedeli – la chiesa di Fiumata fu riunita alla diocesi di Rieti.

Nel terzo millennio Fiumata sta ancora lì e conta grossomodo lo stesso numero di abitanti². Circa centocinquanta anime. Con le quali però non è stata altrettanto buona la società Poste Italiane S.p.a., quando nel 2015 ha deciso di lasciare questa piccola comunità orfana del servizio postale³, sulla base di un piano

1 Sulla chiesa di Sant'Angelo in *flumine* vid. STAFFA, A.R.: “L'assetto territoriale della Valle del Salto fra la tarda antichità ed il medioevo”, *Xenia – Rivista semestrale di antichità*, 1987, 13, p. 45 ss.; GIOVANELLI, T.: “Il gualdo di S. Angelo in Flumine”, in AA.VV.: *Antiche e recenti infrastrutture della valle del salto* (a cura di R. PAGANO e C. SILVI), Roma, 2014, p. 23 ss.

2 La formazione artificiale dell'invaso del Salto, intervenuta nel 1940, rende oggi impossibile la ricognizione del sito del gualdo di Sant'Angelo. Le acque dell'attuale lago hanno sommerso l'originario centro medievale, sì che il borgo moderno di Fiumata altro non è che la ricostruzione del vecchio centro più a monte; la stessa chiesa è stata ricostruita in un sito diverso, pur mantenendo l'originaria dedizione al culto dell'Arcangelo. Nei mesi estivi, quando il livello delle acque del lago scende sensibilmente, è ancora possibile osservare il campanile e gli edifici più alti del vecchio paese (GIOVANELLI, T.: “Il gualdo”, cit., p. 24, testo e nota 7).

3 Ne è scaturito un ampio contenzioso amministrativo, originato dal ricorso degli enti locali colpiti dal piano di razionalizzazione, culminato nelle decisioni di Cons. St., Sez. VI, 28 gennaio 2016, n. 287, *Foro amm.*, 2016, p. 60 ss.; Cons. St., Sez. VI, 10 maggio 2017, n. 2140, *Foro amm.*, 2017, p. 1058 ss.

• Carlo Mignone

Ricercatore senior di diritto privato, Università del Salento. E-mail: carlo.mignone@unisalento.it

di razionalizzazione che prevedeva la chiusura delle attività di sportello nelle aree dove le stesse risultavano antieconomiche⁴.

Fin qui la vicenda non esprime nulla di diverso dalle molte altre immagini che popolano la cosiddetta giurisprudenza della crisi⁵. La corrispondenza è libera e segreta, e così “ogni altra forma di comunicazione” che ricade sotto la protezione del diritto “inviolabile” riconosciuto dall’art. 15 cost.; eppure, se non vi fossero servizi (postali, telefonici o telematici) universalmente accessibili, la libertà costituzionale e la sua declamata inviolabilità si ridurrebbero a ben poca cosa⁶.

Più in generale, tutti i diritti costano⁷, nel senso che presuppongono organizzazioni e strutture realizzabili a mezzo di investimenti selettivi di risorse scarse. Salute, ambiente, istruzione, abitazione, conoscenza, lavoro: sguarniti della loro “base materiale”⁸, un tempo assicurata dagli apparati pubblici, i diritti fondamentali che orientano il concetto di sviluppo sostenibile⁹ sono condannati a restare lettera morta.

- 4 Ricorda FILANCI, F.: “La bolzetta vien dalla campagna. Storia non filatelica delle collettorie postali”, *Accademia Italiana di Filatelia e Storia Postale, storiediposta.it.*, come le attuali privatizzazioni del servizio postale siano in realtà “un ritorno all’antico”. Fino alla metà del XIX secolo e oltre, i servizi postali, anche quando erano gestiti direttamente dallo Stato, continuarono a risentire delle “logiche privatistiche” dominanti fino a tutto il XVII secolo: “realizzazione di utili a favore dell’erario o della classe dirigente (sovente per finanziare guerre), e quindi garanzia di servizio solo per chi poteva pagare o assicurare la redditività di un ufficio di posta, in pratica la ricca borghesia dei centri urbani, più animati dal commercio. Tutti gli altri, abitanti in campagna o in centri situati fuori dalle rotte postali, per il cui collegamento alla rete era prevedibile una spesa superiore agli introiti, si dovevano arrangiare”.
- 5 Nulla di diverso dalla scuola che individua la misura del sostegno allo studente disabile in base alle risorse disponibili, anziché alle specifiche esigenze educative: Cass., Sez. un., 25 novembre 2014, n. 25011, *Foro it.*, 2015, c. 962. Nulla di diverso, ancora, dalla legge che stabiliva un tetto massimo inderogabile per gli insegnanti di sostegno, dichiarata illegittima da Corte cost., 26 febbraio 2010, n. 80, *Giur. cost.*, 2010, p. 879. Sul tema del dissidio tra diritti sociali e vincoli finanziari, nella letteratura civilistica *vid. RODOTÀ, S.*: “Crescita e benessere”, in AA.VV.: *Benessere e regole dei rapporti civili. Lo sviluppo oltre la crisi, Atti del 9° Convegno Nazionale S.I.S.Di.C.*, Esi, Napoli, 2015, p. 18 s.; VETTORI, G.: “Il tempo dei diritti”, *Persona e mercato*, 2013, 3, p. 179 ss. Più ampiamente, in dottrina, *vid. SPADARO, A.*: “I diritti sociali di fronte alla crisi (necessità di un nuovo “modello sociale europeo”: più sobrio, solidale e sostenibile)”, *Rivista AIC*, 2011, 4, p. 1 ss.; SALAZAR, C.: “Crisi economica e diritti fondamentali”, *ivi*, 2013, 4, p. 1 ss.
- 6 Anche il godimento delle libertà passa per la disponibilità di beni, strumenti e prestazioni, come dimostra PERFETTI, L.R.: “I diritti sociali. Sui diritti fondamentali come esercizio della sovranità popolare nel rapporto con l’ autorità”, *Dir. pubb.*, 2013, spec. p. 116, nota 143.
- 7 L’argomento è ripreso da HOLMES, C. e SUNSTEIN, C.R.: *The cost of rights: Why Liberty Depends on Taxes*, W.W. Norton, New York, 1999.
- 8 Il benessere necessita della sua “base materiale”, così RODOTÀ, S.: “Crescita e benessere”, *cit.*, p. 15 ss.
- 9 PERLINGIERI, P.: “I diritti umani come base dello sviluppo sostenibile. Aspetti giuridici e sociologici”, in Id.: *La persona e i suoi diritti. Problemi di diritto civile*, Esi, Napoli, 2005, p. 73 ss. Dal punto di vista dogmatico, lo sviluppo sostenibile è un concetto “in sé ambiguo” (*ivi*, p. 73), vago nei contenuti e polimorfo quanto alle modalità d’impiego nell’argomentazione. Nella sostenibilità la dottrina sembra vedere, a seconda del metodo, dell’angolo di osservazione e dei problemi osservati: a) un autonomo principio, formalizzato nel diritto europeo e desumibile, nel diritto interno, in via d’interpretazione evolutiva, a partire dal combinato disposto di molteplici norme costituzionali [PENNASILICO, M.: “Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e analisi ‘ecologica’ del contratto”, *Pers. merc.*, 2015, p. 40; BIFULCO, R. e D’ALOIA, A.: “Le generazioni future come nuovo paradigma del diritto costituzionale”, in AA.VV.: *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Jovene, Napoli, 2008, p. IX ss., spec., p. XXVI]; b) una sorta di “canone supremo”, che una volta “depurato dal suo caratteristico rapporto con un ‘intorno’, la natura”, si eleverebbe “al di sopra degli altri principi presenti nell’ordinamento”, proiettando il loro significato normativo lungo un orizzonte temporale che vincola il decisore pubblico alla garanzia degli interessi delle generazioni future (FRACCHIA, F.: “Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future”, *Riv.*

Morale: l'insostenibilità economica porta con sé l'ineffettività della tutela e,

quad. dir. amb., 2010, p. 41, "non è escluso che quello testé indicato sia l'esito conclusivo e finale dell'evoluzione del principio dello sviluppo sostenibile"); c) una formula ammodernata per indicare il "tradizionale criterio dell'uso razionale delle risorse naturali", che "regola da secoli (con leggi e con consuetudini) l'uso delle acque, la caccia, la pesca, le foreste ecc." [così LIBERTINI, M.: "La responsabilità d'impresa e l'ambiente", in *La responsabilità dell'impresa*, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 202, 217]; d) un criterio ermeneutico, che deve assistere l'operatività di tutti gli istituti giuridici "al fine di assicurare il rispetto della gerarchia delle fonti e dei valori, nonché la preminenza della funzione personalista su quella mercantile e patrimonialista" [così PERLINGIERI, G.: «Sostenibilità», ordinamento giuridico e «retorica dei diritti». A margine di un recente libro", *Foro nap.*, 2020, p. 101 ss., il quale avverte che, diversamente, ossia senza riferimento al dato sistematico e teleologico, "tutto diventa sostenibile"; nella segnata prospettiva vid. anche PENNASILICO, M.: "Sostenibilità ambientale e riconcettualizzazione delle categorie civilistiche", in AA.VV.: *Manuale di diritto civile dell'ambiente* (a cura di M. PENNASILICO), Esi, Napoli, 2014, p. 34 ss.]; e) una clausola generale [per CATERINI, E.: "Status personae, status civitatis e minimo vitale quale misura di inclusione sociale nell'ordinamento italo-europeo", in AA.VV.: *Finanza di impatto sociale. Strumenti, interessi, scenari attuativi* (a cura di M. FRANCESCA e C. MIGNONE), Esi, Napoli, 2020, p. 130, la sostenibilità "è l'astrolabio dell'interprete il quale, unitamente alle altre clausole generali, ai canoni ermeneutici, ai principi e valori del sistema nazionale-europeo, darà la decisione al caso concreto nella prospettiva della dimensione sociale del diritto"; sulla distinzione tra principi e clausole generali vid. FEMIA, P.: "Tre livelli di (in)distinzione tra principi e clausole generali", in AA.VV.: *Fonti, metodi e interpretazioni. Primo incontro di studi dell'Associazione dei dottorati di diritto privato* (a cura di G. PERLINGIERI e M. D'AMBROSIO), Esi, Napoli, 2017, p. 209 ss.]; f) una modalità di dialogo e di interrelazione tra principi giuridici e norme etico-sociali [per NAPOLITANO, C.: "Sicurezza alimentare ed etica della sostenibilità: profili di diritto amministrativo", *federalismi.it* (26 settembre 2018), p. 6, lo sviluppo sostenibile "rappresenta il fertile campo d'incontro tra diritto ed etica, dove i due ambiti precettivi cooperano sopperendo in modo scambievole e reciproco ai limiti strutturali e funzionali dell'altro", ed *ivi* per ulteriori riferimenti]; g) un parametro di bilanciamento tra due principi, quello dell'ambiente e quello dello sviluppo economico: la regola che scaturisce all'esito del bilanciamento "è ragionevole tutte le volte in cui il perseguimento di interessi correlati allo sviluppo economico abbia luogo in termini sostenibili sul piano dell'impatto ambientale" [così PORENA, D.: "Il rango del principio di sviluppo sostenibile nella gerarchia delle fonti del diritto: norme pattizie, consuetudini internazionali ed art. 10 della Costituzione", *federalismi.it*, n. 15/2016, p. 16; per una applicazione nel contesto dell'agricoltura vid. JANNARELLI, A.: "Il divenire del diritto agrario italiano ed europeo tra sviluppi tecnologici e sostenibilità", *Riv. dir. agr.*, 2013, p. 13]; da questa modalità di impiego si differenzia l'opinione che ravvisa nella sostenibilità: h) uno schema di soluzione del conflitto, tra interessi ambientali, sociali ed economici, "non componibile con strategie di bilanciamento", costruito sulla scorta delle teorie dei *planetary boundaries* affermatesi negli studi ambientali [secondo MONTEDURO, M. e TOMMASI, S.: "Paradigmi giuridici di realizzazione del benessere umano in sistemi ecologici ad esistenza indisponibile e ad appartenenza necessaria", in AA.VV.: *Benessere e regole*, cit., p. 194, la "geometria del principio di sostenibilità" si traduce in una "gerarchizzazione a cerchi concentrici", fondata su un rapporto di "priorità/presupposizione/continenza"; nel caso concreto, prevale l'interesse "alla difesa della vita nella dimensione ecologica, in quanto si tratta della precondizione indefettibile per la perpetuazione della vita nella dimensione sociale (il collasso delle condizioni naturali che garantiscono la vita umana in senso bio-ecologico determinerebbe infatti il collasso di qualsiasi società), così come la salvaguardia dell'esistenza e la promozione dello sviluppo dei sistemi sociali sarebbe presupposto, causa e fine dello sviluppo delle relazioni economiche che sono iscritte all'interno dei sistemi sociali"]; i) un concetto indeterminato, che necessita di contestualizzazione per il tramite di particolari regole di dettaglio, idonee a fungere da strumenti di misurazione della sostenibilità nei differenti contesti di azione: il riferimento, in questo caso, è ad una normazione di tenore eminentemente tecnico, che recepisce *standard*, indicatori e metodologie di stampo econometrico, permettendo così di "quantificare gli effetti sull'ambiente di determinate pratiche al fine di qualificarle come ecosostenibili perché rispondenti a determinati indici ambientali" (LANDINI, S.: "Clausole di sostenibilità nei contratti tra privati. Problemi e riflessioni", *Dir. pubbl.*, 2015, p. 611 ss., spec. p. 613, per la quale si tratta, in questo caso, "di riempire di contenuti quantitativi il termine sostenibilità", al fine di governare i problemi giuridici); in questa linea di pensiero, sembra potersi collocare anche l'opinione che perviene ad una "più congruente definizione del principio di sostenibilità", a partire dal rilievo normativo che assumono le differenti metodologie per misurare gli effetti prodotti sugli ecosistemi dalle attività antropiche (così LALLI, A.: "I servizi ecosistemici e il capitale naturale: una prospettiva giuridico-istituzionale", *Studi parlam.*, 2017, p. 39 ss., spec. p. 62 ss., secondo il quale "non si può chiedere, in nome di un interesse ambientale ipostatizzato a idea assoluta, l'emissione di uno sforzo che ecceda o comunque non sia congruente con lo specifico *vulnus* recato all'ecosistema dall'attività per la quale si chiede l'autorizzazione o che sia stata posta in essere"); l) infine, in dottrina v'è anche chi, opportunamente, sceglie di interrogarsi sulla sostenibilità del "peso in sé delle regole", ponendosi nell'ottica di valutare il costo, sociale oltre che economico, della tendenza verso una iper-normatività che porta a "circondare pressoché ogni attività, e i più disparati momenti dell'esperienza esistenziale della persona, di sempre nuove incombenze e nuovi divieti" [CACCAVALE, C.: *Per un diritto sostenibile*, in AA.VV.: *Crisi della legge e produzione privata del diritto* (a cura di G. CONTE e M. PALAZZO), *Bibl. fond. it. not.*, 2018, 2, p. 241 ss.].

con essa, l'esclusione giuridica¹⁰. Ne sanno qualcosa in questa piccola comunità dove torna a suonare la campana della chiesa, ma non suona più il campanello del postino.

Questa volta, a salvare gli abitanti di Fiumata ci ha pensato il TAR del Lazio. Accogliendo il ricorso col quale l'ente locale interessato lamentava che la misura era stata disposta "avuto riguardo al solo profilo economico e gestionale"¹¹, senza alcuna valutazione sui tratti specifici del territorio: "zona montana, con caratteristiche geomorfologiche molto difformi, popolazione diffusa su un esteso territorio e in 14 frazioni, con temperature rigide nel periodo invernale; in particolare, la frazione di Fiumata [...] non avrebbe adeguati collegamenti, distando 7,9 km dalla più vicina frazione, in cui sarebbe presente un ufficio postale aperto solo 2 giorni a settimana".

I. Sostenibilità come *knowledge brand* tra diritti (valore in senso assiologico) e denaro (valore-misura).

Riconosciuto il ruolo che il servizio postale svolge per il perseguimento degli obiettivi di coesione economica e sociale, il giudice amministrativo annulla il provvedimento di chiusura.

"[S]e è vero che gli uffici postali c.dd. marginali rappresentano verosimilmente un costo elevato per Poste italiane, è vero anche che il loro ridimensionamento, ovvero la loro razionalizzazione, non può avvenire seguendo una logica solamente di tipo economico e senza prevedere valide alternative. [...] Ne discende che sul piano procedimentale la determinazione di chiusura di un ufficio postale presuppone un'accurata istruttoria, comprensiva anche della fase di necessaria interlocuzione con gli enti locali interessati, e richiede una motivazione idonea a dar conto [...] delle specificità della situazione locale, risultando a tal fine insufficiente un rinvio generico e standardizzato ad atti quali il piano di intervento (o di riorganizzazione o di razionalizzazione ed efficientamento)"¹².

Non rappresenta una valida alternativa alla chiusura dell'ufficio postale neppure l'offerta di servizi "innovativi", quali l'attivazione del progetto "postino telematico"¹³.

10 Secondo PERLINGIERI, G.: «Sostenibilità», ordinamento», cit., p. 116, la sostenibilità delle situazioni giuridiche soggettive "è il presupposto logico ed ontologico della loro effettività". Equilibrio di bilancio e sostenibilità del debito (artt. 81 e 97 cost.) sono funzionali alla tutela degli interessi delle generazioni future e perciò costituiscono "un presupposto necessario dello sviluppo sostenibile": così PENNASILICO, M.: "Sviluppo sostenibile, legalità", cit., p. 41; analogamente, FRACCHIA, F.: "Cambiamento climatico e sviluppo sostenibile: lo stato dell'arte", in AA.VV.: *Cambiamento climatico e sviluppo sostenibile* (a cura di G.F. CARTEI), Giappichelli, Torino, 2013, p. 27.

11 TAR Lazio, Roma, Sez. III, 10 giugno 2016, n. 6713, *Foro amm.*, 2016, p. 1593 ss.

12 TAR Lazio, Roma, Sez. III, 10 giugno 2016, cit., p. 1597 s.

13 TAR Lazio, Roma, Sez. III, 10 giugno 2016, cit., p. 1599.

Il giudice non si lascia ammaliare dall'immaginario *smart city*¹⁴; con buona pace delle politiche urbanistiche europee e nazionali, che appaiono proiettate verso la graduale esportazione, anche ai contesti rurali, del paradigma tecnologico della "comunità intelligente"¹⁵ tipico delle realtà metropolitane. Una visione olistica, inglobante e onnicomprensiva, che virtualmente sembra in grado di sussumere nel *knowledge brand*¹⁶ della crescita "intelligente, sostenibile e inclusiva"¹⁷, autentico marchio distintivo dell'agenda europea sullo sviluppo¹⁸, ogni possibile comunità e ogni possibile finalità dell'azione pubblica.

- 14 Il modello della *smart city* è presentato come una ricetta adattabile pressoché ad ogni luogo, contesto o situazione (si parla, in proposito, di *smart lands, smart buildings, smart grids*, ecc.). Secondo D'ALBERGO, E.: "Azione pubblica, imprese ed egemonia in una politica neoliberista: l'Agenda urbana italiana e il paradigma *smart city*", in AA.VV.: *Neoliberismi e azione pubblica. Il caso italiano* (a cura di G. MOINI), Ediesse, Roma, 2015, p. 154 ss., ciò è coerente con la funzione commerciale di un "marchio della conoscenza" (per il concetto di *knowledge brand* vid. JESSOP, B. e SUM, N.-L.: *Towards a Cultural Political Economy*, Edward Elgar, Cheltenham, 2013) che, per sua natura, si presta ad essere ripreso, trasmesso e tradotto, da "dettaglianti imprenditoriali" – soprattutto grandi imprese nel settore delle ITC – in metodologie per l'azione pubblica.
- 15 La letteratura sul tema è divenuta, in breve tempo, pressoché sterminata. Per una lettura prudente e disincantata dei rapporti tra tecnologia, qualità dei servizi ed effettività dei diritti universali vid. RECINTO, G.: "Habitat urbano, tecnologia e qualità del servizio universale", in AA.VV.: *Benessere e regole*, cit., p. 303 ss. Anche FRACCHIA, F. e PANTALONE, P.: "Smart City: condividere per innovare (e con il rischio di escludere?)", *federalismi.it* (25 novembre 2015), p. 25, invitano a non trascurare il rischio di escludere "chi non aderisce a quel 'paradigma'. Chi non è *smart* (o, peggio, chi non è così riconosciuto dagli altri), chi non usa tecnologie, chi non segue l'idea della condivisione corre il pericolo di restare fuori dal perimetro di quella comunità intelligente, che tende a imporsi come modello generalizzato".
- 16 "[S]uch brands offer stable but flexible templates that can be developed and recontextualized to changing global, regional, national and local conditions"; "[I]like commercial brands, knowledge brands address the rational and irrational aspects of human nature. Emotionally, it addresses pride, anxieties, threats, and social tensions linked to growth or decline, development, and the intense pressures of economic restructuring in globalized information age. These rational and irrational effects shape struggles to make a brand hegemonic": SUM, N.-L.: "The production of hegemonic policy discourses: 'competitiveness' as a knowledge brand and its (re)contextualizations", *Crit. pol. studies*, 2009, pp. 184 ss., 191. Concetti quali 'competitività', 'coesione sociale', e appunto 'sostenibilità', sono declinabili in due direzioni, apparentemente contraddittorie. Da un lato, l'astrazione, caratterizzante insiemi semiotici (dai confini non strettamente definiti) che danno senso alle esperienze che i soggetti fanno di un mondo complesso e guidano le scelte collettive rispetto a quel mondo [JESSOP B.: "Recovered Imaginaries, Imagined Recoveries. A Cultural Political Economy of Crisis Construals and Crisis Management in the North Atlantic Financial Crisis", in AA.VV.: *Before and beyond the Global Economic Crisis* (a cura di M. BENNER), Edward Elgar, Cheltenham, 2013, p. 236]. Dall'altro lato, la progressiva cristallizzazione, promossa da "guru-accademici-consulenti di fama mondiale" che traducono il marchio della conoscenza sotto forma di "ricette e cassette degli attrezzi" di *policy* transnazionali, che affrontano tensioni sociali, contraddizioni e dilemmi relativi alla riorganizzazione del sistema socioeconomico (SUM, N.-L.: "The production", cit., p. 191). Queste cassette degli attrezzi includono indicatori, parametri, strumenti di *benchmarking, standard* valutativi, e simili tecnologie di potere che servono a ricontestualizzare il marchio della conoscenza (ivi, p. 185), mediante tecniche che lo rendano quantificabile, misurabile, sempre traducibile in unità fisiche o monetarie. Ciò cui si assiste, in definitiva, è una continua dialettica di auto-mutuo adattamento, tra dimensione semiotica e dimensione materiale del *knowledge brand*. L'intrinseca normatività del linguaggio e delle metodologie di valutazione sarà discussa più avanti, nel testo (*infra*, spec. §§ II.2, III.1).
- 17 Vid. la comunicazione della Commissione europea COM(2010), n. 2020 del 3 marzo 2010, "Europe 2020 - A strategy for smart, sustainable and inclusive growth".
- 18 Con specifico riferimento all'*acquis* urbano europeo vid. NAPOLI, C.: "La smart city tra ambizioni europee e lacune italiane", *Le Regioni*, 2019, p. 445 ss. ed CARLONI, E.: "Città intelligenti e agenda urbana: le città del futuro, il futuro delle città", *Munus*, 2016, p. 235 ss.; nonché, per le azioni innovative nella politica di coesione post 2020 vid. FAVARO, T.: "Verso la smart city: sviluppo economico e rigenerazione urbana", *Riv. giur. edil.*, 2020, II, p. 104 ss.

In realtà, alle spalle di questa visione *smart*¹⁹ e della sua applicazione alle più svariate infrastrutture della convivenza civile, vi sono progetti urbanistici e ricette di *policy* che remunerano interessi particolari²⁰ e, soprattutto, non sono quasi mai neutrali rispetto all'interesse pubblico specifico delle singole comunità²¹.

“A fronte delle precise contestazioni del Comune ricorrente, Poste si è limitata a replicare con le argomentazioni innanzi riportate, aventi carattere generico e dunque non in grado di contestualizzare il dato fisico con altri fattori, dal bacino e composizione di popolazione alle condizioni di accessibilità. Sicché [...] appare evidente il *vulnus*, sia istruttorio che motivazionale, che inficia la determinazione impugnata [...] essendo state le ragioni della chiusura affidate a locuzioni neutre e tautologiche, praticamente valide 'in ogni occasione', e comunque basate solo sull'esigenza di far fronte ai diminuiti finanziamenti, con nessun riferimento all'interesse pubblico specifico della collettività”²².

Tale interesse non è soltanto quello traducibile nella omologante aspirazione a rendere più efficiente il tessuto urbano: un obiettivo, questo, che si assume come adattabile ad ogni contesto, sebbene resti declinabile quasi esclusivamente nella dimensione dei rapporti di produzione e consumo di beni patrimoniali. Vero è, piuttosto, che il benessere, individuale e collettivo, dipende anche dalla fruizione e dalla conservazione, attraverso il tempo, di beni relazionali, ambientali e sociali²³. Risorse non immediatamente traducibili in termini monetari²⁴ e tuttavia espressive

19 Per D'ALBERGO, E.: “Azione pubblica”, cit., p. 156, tale visione non è altro che una replica isomorfa dell'approccio dominante dell'Unione Europea, funzionale a far sì che i prodotti della conoscenza possano trovare “un ventaglio più largo di possibili compratori”.

20 D'ALBERGO, E.: “Azione pubblica”, cit., p. 154. Ponendosi nell'ottica di una “accezione costituzionalmente orientata” delle *smart city*, GASPARI, F.: “Città intelligenti e intervento pubblico”, *Dir. econ.*, 2019, p. 107, considera necessario “predisporre un quadro normativo che impedisca che gli amministratori urbani siano incentivati a trasformare le città in spazi di profittabilità per imprese e imprenditori spinti dall'esclusivo fine del profitto”.

21 Si parla, a tal proposito, di *local-scale externalities*, per indicare la concentrazione degli effetti negativi prodotti dall'economia digitale su particolari segmenti della popolazione o su specifiche aree urbane: SMORTO, G.: “Autonomie locali e politiche pubbliche per l'economia digitale”, *Ist. fed.*, 2019, p. 902 ss.; DAVIDSON, N.M. e INFRANCA, J.J.: “The Sharing Economy as an Urban Phenomenon”, 34 *Yale L. & Pol. Rev.*, 2016, p. 215 ss.

22 TAR Lazio, Roma, Sez. III, 10 giugno 2016, n. 6713, cit., p. 1600.

23 Sui quali si concentrano AMOROSINO, S.: “Smart cities come human cities. Tre variazioni sul tema: beni culturali, paesaggio e settore alimentare”, *Riv. giur. urb.*, 2019, p. 29 ss. e MUSELLA M.: “Produzione e valore non patrimoniale: beni ambientali e culturali. Brevi riflessioni di un economista”, in AA.VV.: *Benessere e regole*, cit., p. 23 ss.

24 Sul rapporto tra benessere e beni non monetari vid. RICCARDI, N.: “Sviluppo economico e ricadute sociali: paradigmi di sviluppo oltre la crescita”, in AA.VV.: *Finanza di impatto*, cit., p. XXIII: “[i]l nuovo approccio conserva la relazione ineludibile tra crescita economica e benessere individuale, ma relativizza l'approccio monodimensionale, richiamando l'importanza per i *policy-maker* di adoperarsi nella gestione lungimirante di una serie di risorse e di attività non monetarie, come pure nella distribuzione di tali risorse all'interno delle diverse comunità, aspetto, quest'ultimo, estraneo alla metrica del PIL, ma capace di aprire un fecondo collegamento con il concetto di *sviluppo umano integrale*”.

di un patrimonio immateriale, di tipo sociale, culturale e identitario, che trova piena copertura al livello dei principi generali del sistema italo-europeo²⁵.

Un patrimonio culturale qual è, appunto, quello dei borghi rurali²⁶, l'identità dei quali rischia di essere sommersa dalla rivoluzione digitale che sta investendo i mercati²⁷ e le metodologie dell'azione pubblica²⁸; o quantomeno normalizzata, per effetto della coazione a ripetere e trapiantare, pressoché ovunque, un immaginario di città intelligente che si mostra incoerente, sotto molti aspetti, con la specificità di determinati mondi vitali (diversi sì, ma non per questo meno "intelligenti"); con i valori, gli ideali e stili di vita di cui le comunità rurali sono concretamente e storicamente portatrici²⁹.

È ben visibile, alla base di questa decisione, il capovolgimento del presupposto iniziale. Le scelte di allocazione delle risorse e di efficientamento dei contesti urbani non sono un *prius* insindacabile, ma rientrano anch'esse nella tavola complessiva dei principi costituzionali che le medesime risorse sono destinate a realizzare.

Da un lato, il decisore pubblico non è onnipotente: una volta che sia stato normativamente identificato il minimo vitale³⁰ dello *status personae*, sarà "la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione"³¹.

-
- 25 Per una compiuta analisi *vid.* DE GIORGI CEZZI, G.: "La ciudad como lugar de cohesión económica, social y cultural en las políticas comunitarias", in AA.VV.: *El derecho de la ciudad y el territorio. Estudios en homenaje a Manuel Ballbé Prunés* (a cura di J. GIREU FONT, M. BASSOLS COMA e A. MENENDEZ RAXACH), Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 2016, p. 267 ss.
 - 26 Sulla copertura costituzionale di valori quali la dimensione culturale del paesaggio e degli antichi mestieri rurali, di cibo, prassi, conoscenze, *know-how*, nonché di strumenti, oggetti, manufatti e luoghi associati agli stessi *vid.* DENUZZO A.: "The constitutional dimension of traditional rural skills: protection and promotion", in AA.VV.: *Law and Agroecology: a transdisciplinary dialogue* (a cura di M. MONTEDURO, P. BUONGIORNO, S. DI BENEDETTO e A. ISONI), Springer, Heidelberg, 2015, p. 471 ss.
 - 27 Ricostruiscono gli effetti della "Rivoluzione digitale" sui mercati e ne propongono una prima sistematizzazione attraverso le categorie del diritto privato: QUARTA, A. e SMORTO, G.: *Diritto privato dei mercati digitali*, Feltrinelli, Firenze, 2020, *passim*.
 - 28 Ragiona sulle contrapposte esigenze di politiche ritagliate sulle specificità locali e, al contempo, di regole omogenee per il mercato: SMORTO, G.: "Autonomie locali", *cit.*, p. 891 ss.
 - 29 Per una messa a fuoco del modo in cui il mondo delle emozioni, dei valori etici e dell'immaginario umano (*inner world*) co-evolve insieme all'*outer world* ecologico e sociale, *vid.* MANUEL-NAVARRETE D., KAY J.J. e DOLDERMAN, D.: "Ecological Integrity Discourses: Linking Ecology with Cultural Transformation", *Human Ecology Rev.*, 2004, 3, p. 215 ss.
 - 30 CATERINI, E.: "Status personae", *cit.*, p. 120, identifica il minimo vitale in "quei diritti-doveri che sono consustanziali alla vita libera e dignitosa e allo *status personae*".
 - 31 Corte cost., 16 dicembre 2016, n. 275, *Giur. cost.*, 2016, pp. 2330 ss., 2336 (con note di CARLASSARE, L.: "Bilancio e diritti fondamentali: i limiti "invalicabili" alla discrezionalità del legislatore"; LUCARELLI, A.: "Il diritto all'istruzione del disabile: oltre i diritti finanziariamente condizionati"). La questione di legittimità costituzionale – per violazione dell'art. 38 cost. – riguardava una disposizione della legge finanziaria regionale dell'Abruzzo che circoscriveva il contributo per il trasporto degli studenti disabili "nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio". La Consulta ha chiarito che il fatto di subordinare il finanziamento a indefinite previsioni di bilancio realizza una "situazione di aleatorietà ed incertezza, dipendente da scelte finanziarie che la Regione può svolgere con semplici operazioni numeriche, senza alcun onere di motivazione in ordine alla scala di valori che con le risorse del bilancio stesso si intende sorreggere" (p. 2337). In tal modo la disposizione impugnata consentirebbe al legislatore

Dall'altro lato, cade anche la mitologia liberista del mercato concepito come una realtà naturale che si regola da sé³², in assenza di un bene comune sovraordinato al benessere economico³³.

Per dirla con le parole del giudice “salvatore” di Fiumata, l'annullamento del provvedimento oggetto del giudizio “non pregiudic[a] l'autonomia imprenditoriale di Poste, essendo invece diretto ad assicurare che [...] tali scelte siano frutto di un ragionevole ed equilibrato bilanciamento tra il dato economico e le esigenze degli utenti, specie di quanti si trovano in condizioni più disagiate, a tutela della coesione sociale e territoriale”³⁴.

Morale: sostenibile è soltanto lo sviluppo che ottimizza il benessere inteso come valore finale, misura della qualità della vita, anziché come mera sintesi di valori economici che sono semmai a ciò strumentali.

In tal senso, la sostenibilità permea il complessivo progetto di convivenza che, al vertice, riferisce il concetto di *pieno sviluppo* alla “persona umana” (art. 3, comma 2, cost.) e discorre non di mera crescita, bensì di “progresso materiale o spirituale della società” (art. 4 cost.)³⁵; concepisce il benessere in una valenza relazionale e solidaristica, che si esprime nell'*effettiva partecipazione* dei cittadini alla vita (economica ma anche) “politica e sociale del Paese” (art. 3, comma 2, cost.). La persona, dunque, non come semplice interfaccia³⁶, tecnicamente separabile, di transazioni rette dal puro calcolo egoistico, ma quale pietra angolare di un

di destinare le risorse disponibili a “spese facoltative”, anziché al finanziamento dei servizi afferenti a “diritti meritevoli di particolare tutela” (p. 2335).

- 32 Mitologia costruita sul celebre passo di SMITH, A.: *The Theory of Moral Sentiments*, trad. it. di S. di Pietro, *Teoria dei sentimenti morali*, Rizzoli, Milano, 2009, dove si osserva che i ricchi, “a dispetto del loro naturale egoismo e della loro naturale rapacità [...] sono condotti da una mano invisibile a fare quasi la stessa distribuzione delle cose necessarie alla vita che sarebbe stata fatta se la terra fosse stata divisa in parti uguali tra tutti i suoi abitanti, e così, senza volerlo, senza saperlo, fanno progredire l'interesse della società”. In realtà spesso si trascura di considerare come l'etica smithiana elevasse l'attività d'impresa a testimone di un interesse non soltanto individuale (dell'imprenditore che si arricchisce) ma anche collettivo e sociale. I postulati della dottrina della mano invisibile, più che al pensiero autenticamente smithiano, sono ascrivibili al pensiero liberista sviluppatosi negli Stati Uniti nei primi anni del XX secolo. Al tale riguardo, LUCIANI, M.: “Unità nazionale e struttura economica. La prospettiva della Costituzione repubblicana”, *associazionedeicostituzionalisti.it*, p. 22 ss. mette in luce come “quell'idea sarebbe stata del tutto incoerente (oltre che con la qualificazione della nuova scienza sociale come economia politica) con l'impianto complessivo dell'opera smithiana, che incorporava una forte normatività, connessa all'identificazione di robusti presupposti etici del mercato”.
- 33 Lavoro, proprietà, impresa, obbligazioni, contratto, diventano “sostenibili” laddove assicurino a tutti il minimo vitale dello *status personae*, così CATERINI, E.: *Sostenibilità e ordinamento civile. Per una riproposizione della questione sociale*, Esi, Napoli, 2018, p. 26.
- 34 TAR Lazio, Roma, Sez. III, 10 giugno 2016, n. 6713, cit., p. 1597.
- 35 “[S] che lo sviluppo deve essere “sostenibile” in modo da introdurre nella valutazione anche elementi qualitativi e non solo quantitativo-patrimoniali”, così PERLINGIERI, G.: “«Sostenibilità», ordinamento”, cit., p. 106; in senso analogo CATERINI, E.: *Sostenibilità e ordinamento civile*, cit., p. 98.
- 36 DENOZZA, F.: “Il sociale come bene comune”, 25 *Cardozo Electr. L. Bull.*, 2019, p. 1 ss. denuncia la “sistematica demolizione della socialità” ad opera dei postulati dello “stile giuridico qualificabile come neo (o tardo) liberale”: in questa “estremizzata visione atomistica della società come semplice insieme di interrelazioni, l'intervento del diritto viene focalizzato al livello della 'transazione', intesa [...] come qualsiasi trasferimento di risorse tra due interfacce tecnicamente separabili”.

ordinamento che include nel proprio orizzonte di razionalità³⁷ anche l'agire di colui che si attiva a favore di "ciò che potrebbe apparire altro da sé"³⁸ (culture diverse da quella dominante, future generazioni, natura, altre specie viventi). Il valore-persona, ancora, come vertice di un sistema che, alla base, afferma la *funzione sociale* della proprietà e l'*utilità sociale* dell'impresa (artt. 41, 42 cost.), intesi non come limiti esterni ma quali principi che tendono a conformare, dall'interno, lo statuto delle istituzioni del diritto civile patrimoniale, orientandolo all'attuazione della dignità umana³⁹.

2. Finanziarizzazione dei diritti sociali e ambiente civile.

La vicenda esprime qualcosa in più se la si osserva dal punto di vista del "soggetto"⁴⁰ che esercita un'attività di prestazione di servizi idonei a realizzare diritti sociali.

Com'è noto, Poste Italiane s.p.a. è il risultato di una prima trasformazione: quella dell'operatore storico da azienda pubblica in società per azioni controllata dallo Stato⁴¹ (il 65% del capitale sociale è detenuto dal MEF e da Cassa depositi e

37 "La ragione, che è *il sé*, non tollera la simultanea presenza dell'altro. Una volta inventata la ragione, l'altra parte diventa un problema": DE GIORGI, R.: "Por Uma Ecologia Dos Direitos Humanos", *R. Opin. Jur. Fortaleza*, 2017, 20, p. 324 ss. L'invenzione del "soggetto razionale" svolge una funzione a un tempo inclusiva ("tutti possono essere titolari di diritto, a condizione che ciascuno sia capace di accedere al diritto") ed escludente ("solo i soggetti razionali sono capaci di esercitare il diritto"): si comprende perciò in che modo l'invenzione del soggetto razionale, all'origine del diritto moderno, serva in definitiva a "tenere l'altro a distanza".

38 "Il messaggio è per una solidarietà che abbracci la specie umana e sappia persino trascenderla, spingendosi sino alla solidarietà interspecifica", così PORTALURI, P.: "Spunti su diritto di ricorso e interessi superindividuali: quid noctis, custos?", *Riv. giur. ed.*, 2020, p. 1256, nel quadro di una lettura pleromatica della solidarietà, da concepire oltre che quale oggetto di un dovere anche come contenuto di un vero e proprio diritto. Anche per NAPOLITANO, C.: "Sicurezza alimentare", cit., p. 6, il principio di sostenibilità è da leggersi "nel prisma del principio solidaristico ex art. 2 Cost. e da regolare secondo criteri etici", sì da ampliare al massimo l'orizzonte di manovra possibile: "non solo spaziale, ma anche temporale, tale cioè da disporsi verso la tutela anche d'interessi *nondum nati*".

39 In una stagione lontana dal "benecomunismo", *vid.* le riflessioni di PERLINGIERI, P.: "Proprietà, impresa e funzione sociale", *Riv. dir. impr.*, 1989, p. 208 ss., spec. pp. 216, 218.

40 Il termine soggetto è usato per alludere alle regole di organizzazione dei poteri dispositivi e alle modalità tecniche di imputazione dell'esercizio dell'attività d'impresa. Per questa impostazione *vid.* DI RAIMO, R.: "Postulati logici e soggettività degli enti che esercitano l'impresa", in AA.VV.: *Il diritto civile oggi. Compiti scientifici e didattici del civilista*, Esi, Napoli, 2006, p. 330 ss.; *Id.*: "Impresa, profitto e categorie dello spirito", *Riv. dir. impr.*, 2011, p. 603 ss.

41 La vicenda rievoca la difficoltà di conciliare l'interesse pubblico, perseguito dallo Stato azionista, con lo schema causale societario – disegnato dall'art. 2247 c.c. – che identifica un'operazione di investimento collettivo avente ad epicentro il risultato di aumentare il patrimonio investito (cioè la produzione di lucro). Il ventaglio delle opinioni è assai noto. Da quella che reputava i fini pubblici puramente estranei a tale schema (ASCARELLI, T.: "Il negozio indiretto", in *Id.*: *Studi in tema di contratti*, Giuffrè, Milano, 1952, p. 52 ss.), all'idea del tramonto dello scopo lucrativo e della conseguente compatibilità dell'interesse pubblico con una struttura ritenuta capace di sostenere qualunque tipo di causa (SANTINI, G.: "Tramonto dello scopo lucrativo nelle società di capitali", *Riv. dir. civ.*, 1973, I, p. 151 ss.). Per i differenti tentativi di rinvenire una qualche conciliazione pratica tra interesse all'efficienza produttiva, lucratività e scopi sociali, *vid.* la ricostruzione di DI RAIMO, R.: "Il «diritto privato delle funzioni pubbliche»: note sui più recenti sviluppi di una tendenza", in *Studi in memoria di Vincenzo Ernesto Cantelmo*, I, Esi, Napoli, 2003, p. 688 ss. e *ivi* per ulteriori riferimenti bibliografici.

prestati, la restante parte è flottante nelle mani di investitori privati)⁴². A tanto si giunge negli anni '90 del secolo scorso, quando il disavanzo di bilancio dell'azienda postale era endemico, i costi del personale assorbivano la quasi totalità delle entrate e un pacco impiegava il triplo del tempo ad arrivare rispetto all'omologo servizio tedesco. Non restava che appellarsi alle virtù taumaturgiche del libero mercato o almeno all'idea di riprodurre, in seno all'impresa pubblica, i modelli di gestione propri di quella privata, in nome di un'efficienza priva di attributi⁴³.

A questa prima trasformazione ne è seguita un'altra, più recente. L'azienda postale è stata di fatto convertita in un'impresa finanziaria da un *management* premiato in funzione del valore per l'azionista (secondo dati di bilancio aziendali, dal 2004 al 2016, la quota di ricavi derivanti dal servizio postale si è ridotta di un quarto, mentre i servizi assicurativi e di risparmio gestito sono praticamente raddoppiati). Non è questa la sede per domandarsi se gli squilibri nella gestione del servizio universale siano dovuti all'avvento degli strumenti digitali, dell'e-commerce e al conseguente cambiamento nelle abitudini degli utenti, oppure se siano anche in parte riconducibili al processo di finanziarizzazione dei servizi. Sta di fatto che il "business postale" è stato portato ad alti tassi di redditività commercializzando attività finanziarie, sulla base di un'infrastruttura capillare e, soprattutto, avvalendosi di un *brand* di affidabilità ereditati entrambi proprio dalla storica gestione del servizio postale universale.

La valorizzazione del capitale finanziario, secondo il criterio-guida del maggiore guadagno, col minore rischio e nel più breve tempo, investe oggi beni e servizi essenziali che un tempo, nel corso del Novecento, erano regolati in stretta aderenza ai bisogni della collettività⁴⁴. Sotto questa lente, il caso di Fiumata rappresenta un tassello di quel "monopolio sociale della finanza"⁴⁵ che, sviluppatosi sulla base della logica individualistica propria del neoliberalismo economico, sta sgretolando di fatto l'ambiente civile nel quale dovrebbe trovare collocazione l'idea stessa di benessere individuale.

42 In tempi più recenti, con l'abolizione delle riserve legali riconosciute in capo a Poste Italiane (da ultimo sono venute meno anche le c.dd. esclusive di ordine pubblico, come la notifica degli atti giudiziari), il cerchio si è chiuso intorno ad un'ampia apertura alla concorrenza nel settore postale. Una ricostruzione del quadro normativo vigente, alla luce dell'evoluzione del contesto economico, si può leggere in AVANZINI, G.: "La sostenibilità del servizio postale universale tra esigenze di equilibrio economico e garanzie indisponibili degli utenti", *Rivista della regolazione dei mercati*, 2017, I, p. 136 ss.

43 Sul rilievo che assume l'utilità sociale, all'interno dei processi di privatizzazione di servizi idonei a realizzare interessi generali vid. FRANCESCA, M.: "Privatizzazione strutturale e funzione pubblica", in AA.VV.: *Impresa pubblica e intervento dello Stato in economia. Il contributo della giurisprudenza costituzionale* (a cura di R. DI RAIMO e V. RICCIUTO), Esi, Napoli, 2006, p. 173 ss.

44 Vid. l'ampia e particolareggiata analisi di SALENTO, A.: "Finanziarizzazione dell'economia, disconnessione delle imprese e disuguaglianze. Il ruolo dell'economia fondamentale", in AA.VV.: *Finanza di impatto*, cit., p. 173 ss.

45 DE GIORGI, R.: "Por Uma Ecologia", cit., p. 336.

“[U]niverso del valore che non ha valore, ma che permette di trasformare tutto in valore”⁴⁶, il capitale finanziario estrae la socialità dalle infrastrutture relazionali della vita quotidiana, ed esternalizza scorie che saranno bisognose di ulteriore trattamento normativo. La finanziarizzazione dei servizi essenziali altera la struttura delle disuguaglianze: crea nuove periferie, modifica il paesaggio urbano, espelle coloro che un tempo erano inclusi⁴⁷, pone a rischio di estinzione le comunità più piccole e fragili.

Il regolatore, dal canto suo, corre dietro alle conseguenze. Una volta dislocato all'interno del sistema⁴⁸, il problema è reso risolvibile entro l'arco di possibilità delimitato dal sistema stesso. Vengono istituite aree speciali da “proteggere”, ma sempre facendo impiego di concetti e di strumenti che presuppongono, recepiscono e stabilizzano le disuguaglianze di fatto che sono all'origine del medesimo fabbisogno di protezione. In altre parole, la risposta del diritto è tutta nella creazione di “alterità artificiali”⁴⁹, costruite a livello normativo quali contingenze meritevoli di misure di inclusione condizionata. Le comunità marginalizzate divengono così destinatarie di speciali programmi di sovvenzioni e finanziamenti. Per avervi accesso, debbono chiedere il riconoscimento nell'elenco delle c.dd. aree interne⁵⁰, qualificate come tali proprio in ragione della distanza fisica⁵¹ che le separa dai centri di produzione e offerta di beni e servizi essenziali.

3. Beni comuni e strutture partecipative: dallo statuto del bene ai rapporti tra gli uomini che se ne prendono cura.

Da tutto ciò appare decisamente lontana la compiuta realizzazione di quel disegno di sviluppo – umano e sociale – pensato in origine dal Costituente. Sicché

46 “O universo das finanças é o universo do valor que não tem valor, mas, que permite transformar tudo em valor” (DE GIORGI, R.: *o.l.u.c.*).

47 Profonda lettura del fenomeno in FRANCESCA, M.: “Inclusione finanziaria e modelli discriminatori. Note introduttive sugli epigoni della discriminazione razziale”, in AA.VV.: *Finanza di impatto*, cit., p. 211 ss.

48 Sul concetto di “dislocazione del problema”, come strategia sociale utilizzata per tradurre la complessità dell'ambiente in complessità interna al sistema, vid. DE GIORGI, R.: *Scienza del diritto e legittimazione*, Pensa Multimedia, Lecce, 1998, p. 225.

49 “Coloro che costruiscono la città, coloro che, per costruire, utilizzano le mani, si differenziano da coloro che, per costruire, utilizzano la finanza. Questa differenza centralizza alcuni e periferizza altri. Rispetto al centro, la periferia è una eccedenza, la periferia è alterità che deve restare fuori, ma può essere oggetto di trattamento, cioè di inclusione condizionata”, così DE GIORGI, R.: “Por Uma Ecologia”, cit., p. 331.

50 Si veda in proposito AA.VV.: *Strategia nazionale per le aree interne: definizione, obiettivi, strumenti e governance* (a cura di F. BARCA, P. CASAVOLA e S. LUCATELLI), Materiali UVAL, n. 31/2014, disponibile nel sito *dps.gov.it*.

51 Per un differente approccio vid. NAPOLITANO, C.: “Un terzo paesaggio per le periferie: abbandono, rammendo, pianificazione”, *Nuove auton.*, 2020, p. 503 ss., ove l'idea che “la collocazione del centro e della periferia in luoghi fisicamente “distinti e distanti” è di per sé neutra, ininfluyente; è invece la dimensione per così dire assiologica dell'assetto territoriale a far oscillare le “corde ordinali” (p. 507 s.); qui risiedono, peraltro, le ragioni del fallimento delle politiche urbanistiche incentrate “su bisogni teorizzati dall'alto, immaginati da un legislatore lontano e, soprattutto, sottratti al divenire sociale e relazionale” (p. 511).

da tempo e da più parti ormai si avverte l'esigenza di recuperarne i principi generali, nella prospettiva di una assai più decisa e radicale "inversione di rotta"⁵².

Non è difficile scorgere, nelle linee del vasto e poliedrico dibattito sui beni comuni⁵³, il senso nucleare di un processo sociale di "autovalorizzazione"⁵⁴ che nasce dal basso. Non si tratta del più volte auspicato ritorno alla titolarità pubblica delle risorse, né di limitarsi a formalizzare un vincolo di godimento non-esclusivo in vista della "realizzazione di interessi sociali, cui questi beni sarebbero ontologicamente proiettati"⁵⁵. Il regime giuridico del comune richiede (ed è un tutt'uno con) la sperimentazione di assetti organizzativi, tecniche gestionali e strumenti di finanziamento⁵⁶, coi quali la comunità si riappropria del potere di regolare il ciclo di produzione, conservazione e distribuzione di utilità funzionali all'esercizio di diritti fondamentali. Parliamo quindi di "strutture partecipative"⁵⁷ che consentano di ovviare agli effetti collaterali propri tanto di una gestione pubblica dei beni d'interesse comunitario, quanto di una loro gestione imprenditoriale in forma tipicamente capitalistica⁵⁸. In questo senso, non bisogna dimenticare che alla visione binaria di una proprietà che "è pubblica o privata" (art. 42 cost.), già nel disegno costituzionale si affiancano, in modo non casuale, l'ipotesi di affidare "a comunità di lavoratori e utenti" quelle imprese che "si riferiscano a servizi pubblici essenziali" (art. 43 cost.) e le norme che riconoscono il valore della cooperazione mutualistica, presa a modello di una organizzazione/gestione delle risorse libera dalle pressioni della "speculazione privata" (artt. 45, 46 cost.).

Ora è vero che queste prospettive non sono state adeguatamente valorizzate dal riformatore degli ultimi decenni, prigioniero di un modello fossilizzato sulla

52 Il riferimento è al volume di MATTEI U., REVIGLIO, E. e RODOTÀ, S.: *Invertire la rotta. Idee per una riforma della proprietà pubblica*, Il Mulino, Bologna, 2007, col quale in Italia si è aperta la stagione della Commissione Rodotà e dunque dei beni comuni.

53 Per una ricostruzione delle linee essenziali del dibattito, senza pretese di esaustività: CARAPEZZA FIGLIA, G.: *Oggettivazione e godimento delle risorse idriche. Contributo a una teoria dei beni comuni*, Esi, Napoli, 2008, spec. pp. 155 ss., 180 ss.; MATTEI, U.: *Beni comuni. Un manifesto*, Laterza, Bari, 2011, spec. pp. 47 ss. 100 ss.; RODOTÀ S.: "Postfazione. Beni comuni: una strategia globale contro lo human divide", in AA.VV.: *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni* (a cura di M.R. MARELLA), Ombre Corte, Verona, 2012, p. 311 ss.; MARINELLI, F.: *Gli usi civici*, in *Tratt. dir. civ. comm.* Cicu, Messineo e Mengoni, cont. da Schlesinger, 2° ed., Giuffrè, Milano, 2013; QUARTA, A.: *Non-proprietà. Teoria e prassi dell'accesso ai beni*, Esi, Napoli, 2016, spec. pp. 113 ss., 279 ss., 282 ss.

54 FEMIA, P.: "Il civile senso dell'autonomia", 25 *Cardozo Electr. L. Bull.*, 2019, p. 4.

55 Così, in termini critici, FRANCESCA, M.: "Beni comuni e razionalità discreta del diritto", in PERLINGIERI, G. e FACHECHI, A.: *Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto contemporaneo*, I, Esi, Napoli, 2017, pp. 473 ss., 489.

56 La causa della scarsa diffusione degli strumenti di finanziamento alternativi è anche da ricercare in una regolamentazione frutto di interventi normativi disorganici, che rendono il *social lending* e il *crowd-funding* – in particolare quello per le imprese sociali – meccanismi assai difficili da comporre a sistema e da mettere in pratica: è quanto emerge dalla lucidissima analisi che ne offrono BLANDINI, A.: "Lequity crowd-funding per le imprese sociali", in AA.VV.: *Finanza di impatto*, cit., p. 311 ss. e FACHECHI A.: "Strumenti di finanziamento alternativi. Il Social lending", *ivi*, p. 287 ss.

57 FRANCESCA, M.: "Beni comuni e razionalità", cit., p. 489.

58 Pone in primo piano il tema della gestione PERLINGIERI, P.: "La gestione del patrimonio pubblico: dalla logica dominicale alla destinazione funzionale", in MATTEI U., REVIGLIO, E. e RODOTÀ, S.: *Invertire la rotta*, cit., p. 90 ss.

privatizzazione etica, prima ancora che economica, di valori e rapporti. Ciò non toglie che un'alternativa possa essere costruita, anzitutto, sondando gli schemi di diritto positivo, alla ricerca dell'istituzione privatistica maggiormente idonea a conciliare entrambe le esigenze: a) ripristinare il controllo dei cittadini/utenti sulla gestione dei servizi d'interesse pubblico; b) finanziare l'ammodernamento delle relative infrastrutture senza pesare sulla fiscalità generale⁵⁹. In questo solco si inscrivono, ad esempio, i risultati ottenuti dai recenti studi che prospettano l'applicazione della cooperativa di utenti *multi-stakeholders* alla gestione dell'acquedotto comune (*rectius*, la gestione del sistema idrico integrato). Siffatto modello – se opportunamente calibrato⁶⁰ – permetterebbe, in prima battuta, di coinvolgere lavoratori e utenti nelle scelte di governo e nel controllo dell'attività; in secondo luogo, aprirebbe anche alla ulteriore possibilità di strutturare forme di prestito sociale che garantiscano la massima trasparenza nell'attuazione del vincolo destinatorio impresso al denaro raccolto⁶¹.

In senso più ampio, se lo scopo ultimo del discorso sulla sostenibilità è garantire l'accesso a ciò che si reputa essenziale per lo sviluppo della persona, e la sua salvaguardia anche a beneficio delle generazioni future⁶², allora un problema centrale è individuare le strutture partecipative intorno alle quali possano coagularsi quelle attività capaci di rendere effettiva tale garanzia. Enti non lucrativi, imprese sociali, reti di solidarietà, gruppi informali. La pratica del bene comune suppone forme organizzative che siano adeguate al piano degli interessi (e dei

59 In questo fenomeno di "impetuosa restituzione al diritto civile dei servizi pubblici", CARAPEZZA FIGLIA, G.: *Regolazione partecipativa e autonomia negoziale nei servizi pubblici locali*, in AA.VV.: *Finanza di impatto*, cit., p. 134 scorge l'occasione per una lettura diversa e più moderna del governo dell'economia. In controtendenza rispetto all'orientamento che in tale processo ravvisa una dimostrazione della inattualità del disegno costituzionale, l'A. propone di reinterpretare lo statuto normativo dei rapporti di utenza "come una ipotesi di forte "giuridificazione" del mercato che, pur ampliando gli spazi dell'iniziativa privata, espande correlativamente sui comportamenti economici programmi e controlli, ispirati [...] ai valori del personalismo e del solidarismo".

60 Alcuni problemi applicativi sono discussi da DENOZZA, F.: "La società cooperativa e il problema degli strumenti istituzionali per la gestione dei beni comuni", in AA.VV.: *Beni comuni e cooperazione* (a cura di L. SACCONI e S. OTTONE), Il Mulino, Bologna, 2015, p. 245 ss.

61 Non mancano in dottrina proposte di notevole inventiva, come quella di verificare il possibile utilizzo della tecnologia delle criptovalute in funzione di trasparenza: QUARTA, F.: *Gestione in forma cooperativa di beni e servizi d'interesse pubblico. Il finanziamento alla prova di blockchain e criptovalute*, *Riv. dir. bancario*, 2019, p. 341 ss.

62 La nozione di beni comuni è formalizzata nell'art. 1, comma 3, lett. c, dello schema di disegno di legge delega formulato dalla Commissione Rodotà il 14 giugno 2007: "cose che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona. I beni comuni devono essere tutelati e salvaguardati dall'ordinamento giuridico, anche a beneficio delle generazioni future". Il concetto è confluito in numerosissimi statuti, regolamenti regionali e di enti locali, oltre a trovare approdo in non trascurabile giurisprudenza. Tra le altre *vid.* Cass., Sez. un., 14 febbraio 2011, n. 3665, *Rass. dir. civ.*, 2012, p. 524, con nota di CARAPEZZA FIGLIA, G.: "il solo aspetto della "demanialità" non appare esaustivo per individuare beni che, per loro intrinseca natura, o sono caratterizzati da un godimento collettivo o, indipendentemente dal titolo di proprietà pubblico o privato, risultano funzionali ad interessi della stessa collettività. In tal modo, [...] l'aspetto dominicale della tipologia del bene in questione cede il passo alla realizzazione di interessi fondamentali indispensabili per il compiuto svolgimento dell'umana personalità".

conflitti) coinvolti⁶³. Ha provato a codificarle, di recente, il legislatore della riforma del terzo settore dell'economia.

V'è però anche da considerare, senza sottovalutarla, la giuridica rilevanza del movimento che procede nel verso opposto. L'autonomia sociale – la storica matrice cooperativa del “diritto dei privati”⁶⁴ – produce risposte immediate a bisogni comuni. Inventa legami sospesi tra pubblico e privato⁶⁵, lucro e idealità⁶⁶, scambio e comunione di scopo⁶⁷. Decostruisce e ricostruisce i parametri della convivenza, della giustizia e del benessere⁶⁸; e così facendo stimola il sistema giuridico a rinnovarsi, a trarre spunto dalla tipicità sociale per modificare il proprio assetto categoriale consolidato⁶⁹.

- 63 “Anche a partire dai beni comuni si pone, dunque, un problema fondamentale di procedimenti e di legittimazione”, così BARCELLONA, M.: “A proposito dei “beni comuni”: tra diritto, politica e crisi della democrazia”, *Eur. dir. priv.*, 2013, p. 630.
- 64 Dissepellita e messa in chiara luce già da CESARINI SFORZA, W.: *Il diritto dei privati (1929)*, rist. a cura e con un saggio di M. Spanò, Quodlibet, Roma, 2018.
- 65 PERLINGIERI, P.: “La sussidiarietà nel diritto privato”, *Rass. dir. civ.*, 2016, p. 698, vede nell'autonomia “un potere di iniziativa che si integra con altri poteri e confluisce – come parte ora attuativa, ora conformativa, ora creativa e costitutiva – nell'ordinamento complessivo, quale insieme di principi e di regole predisposto e attuato con la funzione, appunto, di ordinare la società”.
- 66 Si interroga sulla tendenza del sistema verso una ‘ibridazione’ causale dei modelli organizzativi: D'AMBROSIO, M.: “Scopo ideale e lucratività: frammenti di una questione aperta”, in AA.VV.: *Finanza di impatto*, cit., p. 255 ss.; Id.: “Reform of Non-Profit Organisations in Italy: Strengths and Weaknesses”, *Italian L. J.*, 2018, p. 547 ss.
- 67 Secondo DI SABATO, D.: “Diritto privato, rapporti economici, sostenibilità ecologica”, 25 *Cardozo Electr. L. Bull.*, 2019, p. 4, l'intento di realizzare un risparmio di spesa non è l'unico che ispira queste transazioni, significativo è anche l'intento “di evitare gli sprechi, della lenta presa di coscienza dell'emergenza ecologica”. Nei contratti della c.d. economia collaborativa, l'area dello scambio si lascia contaminare da accentuati profili di cooperazione e di cointeressenza. Donde la difficoltà a inquadrare, partendo dall'archetipo della compravendita, una serie di accordi in cui le parti “collaborano per raggiungere uno scopo condiviso (come per esempio accade per i contratti associativi), senza una dinamica antagonista”, così QUARTA, A.: “Il diritto privato nell'era della sharing economy”, in AA.VV.: *Finanza di impatto*, cit., p. 239 ss. L'idea del riavvicinamento tra scambio e comunione di scopo è presente già nel pensiero di Domenico Rubino, (*Le associazioni non riconosciute*, 1^a ed., Milano, 1940), ove si osservava che “per i contratti associativi, nella fase di esecuzione, non si ha uno scopo comune (con riguardo allo scopo principale di ciascuna parte): si hanno pur sempre altrettanti scopi e risultati pratici utili e distinti solo che si tratta di scopi e di risultati qualitativamente uguali, che vengono raggiunti con la ripartizione di un unico tipo di risultato”. Auspica un approccio che dia valenza decisiva alla diversità funzionale fra le due figure, guardando al piano degli interessi incisi: PERLINGIERI, P.: “L'interesse e la funzione nell'ermeneutica di Domenico Rubino”, in AA.VV.: *Domenico Rubino*, vol. I, *Interesse e rapporti giuridici* (a cura di P. PERLINGIERI e S. POLIDORI), Esi, Napoli, 2009, p. 9 ss.
- 68 BLECHER, M.: “Diritto in Movimento. Verso un Nuovo Diritto Comune”, *uninomade.org* (9 febbraio 2011): “[I] movimenti sociali e il diritto in movimento puntano e devono puntare ad un ‘atto costituzionale’ permanente che è necessario per de- e ri-costruire i parametri della vita in comune, della giustizia, del benessere”, sicché la giustizia si trova “nel conflitto continuo per la realizzazione di soluzioni reciproche o comuni sostenibili: *sedditio sive jus*”.
- 69 Secondo FEMIA, P.: “Il giorno prima. Comune, insorgenza dei diritti, sovversione infrasistemica”, in AA.VV.: *Il diritto del comune. Crisi della sovranità, proprietà e nuovi poteri costituenti* (a cura di S. CHIGNOLA), Ombre Corte, Verona, 2012, § 4, è questa la premessa per un “diritto del comune”: “concepire la produzione normativa quale frutto di contraddizioni discorsive e conflitti pratici, che non concede a nessun assetto categoriale consolidato (la scienza del diritto positivo) la possibilità di bloccare la creazione continua”.

In questo modo, seguendo il filo del discorso sui beni comuni, ci si avvede che esso trascende la descrizione del bene in sé⁷⁰. Fino a toccare l'auto-rappresentazione degli uomini che se ne prendono cura.

II. L'ALBERO LIBERO.

La seconda immagine è un albero. Non si tratta di un albero qualunque, ma dell'albero del *neem*. In India è venerato come sacro. L'utilizzo di questa pianta in campo medico e agricolo, come rimedio contro funghi e parassiti, risale a più di duemila anni fa. Il nome scientifico (*azadirachta indica*) deriva dal persiano, significa *l'albero libero*. E in effetti tale è rimasto il *neem* per secoli, fintanto che le conoscenze e le pratiche dei medici e dei contadini indiani sono state ignorate, o considerate con supponenza, dai colonialisti inglesi, francesi e portoghesi⁷¹. Tutto è cambiato però all'inizio del nuovo millennio, quando il mercato globale ha scoperto lo straordinario *selling power* dei prodotti "biologici". Com'è facile intuire, ne è scaturita una folle corsa al brevetto, inaugurata dal gigante dell'industria agrochimica americana W.R. Grace & co., società che per prima ha ottenuto il diritto di esclusiva per produrre una linea di bio-pesticidi agricoli derivati dalla pianta.

L'impatto sociale del brevetto sulle popolazioni indigene si è rivelato ben presto drammatico⁷². Il pesticida non può essere prodotto senza semi originali della pianta curativa, perciò il monopolio commerciale ha comportato subito un aumento enorme della domanda di semi. Tutti i semi raccolti sono stati acquistati dall'impresa produttrice. Perfino l'olio di *neem*, utilizzato dalle comunità locali per alimentare le lampade, è divenuto quasi irrimediabile. Alla fine della fiera, ampie fasce di popolazione, specialmente quelle più povere, non hanno più avuto accesso a una risorsa vitale, prima disponibile in modo gratuito o a prezzi socialmente desiderabili.

Nonostante l'energica resistenza incontrata nella popolazione locale, la corsa al brevetto è proseguita senza battute d'arresto fino al 2001, quando la *Opposition Division* dell'Ufficio Europeo Brevetti (EPO) decide di accogliere il ricorso presentato da alcune organizzazioni ambientaliste contro il brevetto europeo n. 0436257, avente ad oggetto un metodo agricolo antifungino a base di olio estratto dall'albero del *neem*. Ad esito di una estenuante battaglia legale, il brevetto viene

70 "[I]l primo e più importante "commons" di cui il diritto neoliberale ci priva non è un bene, ma un'idea. È l'idea che la persona umana fiorisce solo nella società e nel rapporto con le altre persone", così DENOZZA, F.: "Il sociale", cit., p. 2.

71 La storia del caso dell'albero del *neem* si può leggere in SHIVA, V.: *Protect or Plunder* (Zed Books, London, 2011), trad. it. *Il mondo sotto brevetto*, Feltrinelli, Milano, 2ª ed., 2003, p. 57 ss.; SHIVA, V. e HOLLA-BHAR, R.: "Piracy by Patent: The Case of the Neem Tree", in AA.VV.: *The Case Against the Global Economy and For a Turn Toward the Local* (a cura di J. MANDER e E. GOLDSMITH), Sierra Club Books, San Francisco, 1996, p. 146 ss.

72 Ne offre un resoconto SHIVA, V.: *Il mondo sotto brevetto*, cit., p. 58.

revocato⁷³ per mancanza della novità dell'invenzione – allo stato delle conoscenze tecniche disponibili sia in forma scritta che orale – e dell'attività inventiva (requisiti previsti dagli artt. 52, 54 e 56 della Convenzione europea sui brevetti).

“The opposition division considered the public prior use to be proven [...]. An unlimited number of local farmers could take note of said treatment. [...] The skilled person faced with the problem defined above knows that she or he has to put in contact the fungi with formulations containing neem oil in some concentration. This is an obvious requirement of the known methods of controlling fungi on plants. [...] Consequently, the subject-matter [...] lacks an inventive step since it was obvious to try to use formulations such as those defined in the claim”⁷⁴.

La pronuncia di annullamento, confermata nel marzo del 2005 dal *Board of Appeal* dell'EPO, rappresenta una pietra miliare in materia di contrasto al fenomeno della c.d. bio-pirateria⁷⁵. Di là dagli argomenti messi in campo sul piano squisitamente tecnico⁷⁶, ad essa va il merito di avere posto in discussione i limiti entro i quali porzioni del mondo naturale e conoscenze tradizionali sui loro modi d'uso possono formare oggetto di appropriazione esclusiva da parte di imprese transnazionali.

I. Natura come spazio dell'agire razionale e oggettivazione di alterità.

Oltre al senso evidente di una reciproca interdipendenza tra equità sociale e giustizia ecologica⁷⁷, in questa vicenda v'è anche la raffigurazione di un rapporto uomo/natura non più catturabile nello schema del potere attribuito al soggetto per soddisfare un interesse che cade sui corpi del mondo esterno⁷⁸.

73 EPO, decisione di annullamento, 13 febbraio 2001, n. 90250319.2, Brevetto n. 0436257; il ricorso contro questa decisione è stato rigettato dal Board of Appeal con decisione 8 marzo 2005, T 0416/01 – 3.3.02 (la decisione d'appello, dalla quale sono tratti i passi virgolettati di séguito nel testo, è consultabile su epo.org).

74 *Ibidem*.

75 Con diversità di metodo, *vid. GHIDINI, G.*: “«Equitable Sharing» of Benefits of Biodiversity-Based Innovation: Some Reflections Under the Shadow of a Neem Tree”, in AA.VV.: *International Public Goods and Transfer of Technology Under a Globalized Intellectual Property Regime* (a cura di K.E. MASKUS, e J.H. REICHMAN), Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2005, p. 695 ss.; HO, C.M.: “Biopiracy and Beyond. A Consideration of Socio-Cultural Conflicts with Global Patent Policies”, 39 *Univ. Michigan J. L. Ref.*, 2006, p. 433 ss.; DAES, E.-I.: “Intellectual Property and Indigenous Peoples”, 95 *Proceedings of ASIL Annual Meeting*, 2001, p. 143 ss.; GERMANO, A.: “Traditional Knowledge tra biopirateria e protezione”, *Riv. dir. agr.*, 2016, p. 366 ss. Per l'impatto della bio-pirateria sul patrimonio genetico e sulle comunità tradizionali in Brasile *vid. LEME MACHADO, P.A.*: “Il patrimonio genetico in Brasile, il bene ad uso comune del popolo e la Convenzione sulla diversità biologica”, *Riv. giur. amb.*, 2016, p. 571 ss.

76 Sia la *Opposition Division* che il *Board of Appeal* hanno respinto le argomentazioni fondate sull'art. 53, lett. a, secondo cui il brevetto sarebbe stato immorale in quanto legittimava uno sfruttamento inaccettabile delle conoscenze tradizionali del popolo indiano.

77 “[L]’ambiente (inteso nella sua globalità) è infatti soltanto un aspetto dello sviluppo sostenibile”, così PERLINGIERI P.: “I diritti umani”, *cit.*, p. 77.

78 Superando la celebre allegoria sostenuta da Jhering nel *Geist des römischen Rechts*, FEMIA P.: “Transsubjektive (gegen-)Rechte, oder die Notwendigkeit die Wolken in einen Sack zu fangen”, in AA.VV.: *Gegenrechte. Rechte jenseits des Subjekts* (a cura di A. FISCHER-LESCANO, H. FRANZKI e J. HORST), Mohr Siebeck, Tübingen, 2018, p. 343 ss., riconosce la precisa necessità (*Notwendigkeit*) di “chiudere le nuvole in un sacco” (die

La forma più rigorosa dei rapporti civili, essendo basata sulla capacità di determinazione dell'oggetto della pretesa, sottende una distinzione fondamentale tra interno ed esterno. Alle spalle di questa costruzione c'è la vita che cade al di fuori del rapporto tra soggetti giuridici. Essa diviene natura, "spazio dell'agire razionale"⁷⁹ artificialmente costruito come *altro da sé* e quindi conteso da una molteplicità di istituzioni, discorsi e progetti regolativi che minacciano la stabilità degli ecosistemi⁸⁰. Le razionalità parziali della politica, dell'economia, della scienza, della tecnologia, della religione⁸¹ aspirano ad accedere alle risorse naturali, ma anche a precludere l'ulteriore accesso da parte di altri⁸². Quando sono all'opera questi conflitti, non c'è alcuna ontologia differenziante in forza della quale l'uomo godrebbe di una naturale posizione di privilegio o di immunità rispetto a ogni altro ente della Terra. Ed infatti, nel medesimo destino oggettivante sono fatalmente attratte le stesse popolazioni indigene⁸³, depositarie di un sapere tradizionale sviluppato a partire dal lavoro di generazioni di anonimi sperimentatori. Anche queste collettività (umane) sono costruite dal diritto come alterità culturale⁸⁴, nel

Volken in einen Sack zu fangen), ossia di andare oltre la forma più rigorosa dei rapporti giuridici basata sulla determinatezza dell'oggetto della pretesa.

- 79 Fino a quando l'Amazzonia "era natura, era foresta, essa costituiva solo una fonte di produzione di ossigeno per tutto il globo terrestre"; quando l'Amazzonia "viene trattata come spazio civilizzato dalla politica, dal diritto e dall'economia, allora la terra diventa proprietà, acquista valore, diventa spazio dell'agire razionale" (DE GIORGI, R.: "Por Uma Ecologia", cit., p. 330 s.).
- 80 Secondo TEUBNER, G.: "La matrice anonima. Quando "privati" attori transnazionali violano i diritti dell'uomo", *Riv. crit. dir. priv.*, 2006, p. 9 ss., l'integrità dei sistemi ecologici è minacciata non dall'azione di individui o enti collettivi, bensì da "processi comunicativi autonomizzati" e non personificabili.
- 81 Si pensi alla costruzione di una strada in una foresta nazionale sacra al culto dei morti di una tribù indiana: il caso è stato deciso dalla Corte Suprema [*Lyang v. Northwest Indian Cemetery Protective Assn.*, 485 U.S. (1988), p. 483 ss.] che si è pronunciata per la liceità della costruzione poiché non avrebbe forzato i singoli individui *into violating their religious belief* (p. 449); su tale controversia *vid. FEMIA, P.: Interessi e conflitti culturali nell'autonomia privata e nella responsabilità civile*, Esi, Napoli, 1996, p. 628, nota 981 (bisogna fare attenzione a "che la credenza religiosa non sia considerata nella sola espressione puramente individuale [...] ma sia intesa nel suo aspetto comunitario, come pratica condivisa").
- 82 Il caso del *neem* è discusso in questa chiave soprattutto negli scritti di TEUBNER, G. e FISCHER-LESCANO, A.: "Cannibalizing Epistemes: Will Modern Law Protect Traditional Cultural Expressions?", in AA.VV.: *Intellectual Property and Traditional Cultural Expressions in a Digital Environment* (a cura di C.B. GRABER e M. BURRI-NENOVA), Edward Elgar, Cheltenham, 2008, p. 17 ss.; TEUBNER, G.: "Le due forme del pluralismo giuridico: conflitti normative nella doppia frammentazione della società mondiale", in AA.VV.: *Diritto comunitario e sistemi nazionali: pluralità delle fonti e unitarietà degli ordinamenti. Atti del 4° Convegno Nazionale S.I.S.Di.C.*, Esi, Napoli, 2010, p. 14 ss.
- 83 Anche gli *indios* "sono natura, sono ambiente esterno alla società", così DE GIORGI, R.: "Por Uma Ecologia", cit., p. 330. Soltanto attraverso il riconoscimento, essi diventeranno "alterità costruita dalla ragione occidentale: la ragione del diritto, la ragione dell'economia; la ragione della politica". Solo allora essi "avranno una cultura", potranno essere "oggetto di tutela"; ma per tutto questo ci vorranno almeno due secoli, "durante i quali gli *indios*, come natura, saranno decimati, come alberi che sono abbattuti per motivi commerciali, come terre deforestate".
- 84 Come fa notare NUZZO, L.: "Autonomia e diritto internazionale. Una lettura storico-giuridica", in *Autonomia, unità e pluralità nel sapere giuridico fra Otto e Novecento, Quad. fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 43, II, 2014, p. 651 ss., persino la Carta delle Nazioni Unite parla di "territories whose peoples have not yet attained a full measure of self-government" (art. 73). Artefatti collettivi, presentati dal diritto come "incapaci di autogovernarsi", bisognosi di "controllo, tutela, protezione": l'alterità che connota questi territori "segna indelebilmente le popolazioni che li abitano, producendo allo stesso tempo anche una loro alterità culturale. Inclusi in un'altra spazialità, essi sono antropologicamente e culturalmente differenti dai cittadini metropolitani". In prospettiva storica, *Id.: Lawyers, Space and Subjects. Historical Perspectives on the Western Legal Tradition*, Pensa Multimedia, Lecce, 2020, *passim*, torna sulle origini del diritto occidentale, svelando i paradossi della sua costruzione come "unità di misura del mondo civilizzato" e come dispositivo per riassemblare la distinzione tra "noi e gli altri".

quadro di una interpretazione della proprietà intellettuale che considera, appunto, “razionale” il fatto di trattare la cultura locale alla stregua di una qualsiasi utilità, liberamente sradicabile dal particolare mondo vitale che l’ha generata.

2. Natura in numeri. Finanziarizzazione dei servizi ecosistemici e ambiente naturale.

A ben vedere, perfino le più evolute espressioni della politica ecologista ridefiniscono il campo semantico della materia regolata secondo il linguaggio dominante della ragione utilitaria. Gli stessi principi che, in nome dell’equilibrio ecologico, orientano le scelte dei soggetti pubblici e degli operatori economici, informandole a un regime “non-proprietario” della natura⁸⁵, al contempo paiono veicolare all’interno del discorso giuridico gli stilemi dello scambio di mercato. Come l’uomo diventa “capitale umano”, così la natura viene ridefinita come “*capitale naturale*”⁸⁶. I suoi elementi diventano “risorse naturali”⁸⁷. La diversità culturale, e perfino il codice ereditario fondamentale degli organismi viventi (il patrimonio genetico), entrano a far parte del “*patrimonio comune dell’umanità*”⁸⁸.

Alla base di questa evoluzione normativa, vi sono categorie forgiate nell’ambito delle scienze ecologiche, che transitano, pressoché senza mediazione, nel formante

85 Per le implicazioni delle moderne concezioni ecologiche sui regimi di appartenenza dei beni *vid.* LALLI, A.: “I servizi ecosistemici”, cit., p. 39 ss., spec. 72 ss., ove si osserva che “l’idea stessa di una proprietà individuale ed esclusiva, secondo l’archetipo moderno occidentale, se riferita agli elementi costituenti gli ecosistemi, perde di legittimità”.

86 La locuzione “capitale naturale” è stata sviluppata dai fondatori della *ecological economics*, nel quadro di una critica globale all’economia convenzionale: sulla sua genesi *vid.* COSTANZA, R. e DALY, H.E.: “Natural Capital and Sustainable Development”, *Conservation Biology*, 1992, 6, 1, p. 37 ss. Il concetto fa la sua apparizione nell’art. 67, l. 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali), che prevede la costituzione di un Comitato per il Capitale Naturale (CCN, poi istituito con d.p.c.m. n. 1486 del 18 aprile 2016, presso il Ministero dell’ambiente). Tra i compiti del Comitato vi è quello di redigere annualmente un Rapporto sullo Stato del Capitale Naturale in Italia, recante una mappatura degli ecosistemi presenti nel territorio nazionale e un’analisi dello stato dei corrispondenti flussi ecosistemici. Nel primo rapporto del CCN, il capitale naturale è definito come “l’intero stock di asset naturali – organismi viventi, aria, acqua, suolo e risorse geologiche – che contribuiscono a fornire beni e servizi di valore, diretto o indiretto, per l’uomo e che sono necessari per la sopravvivenza dell’ambiente da cui sono generati” (il testo si trova su *minambiente.it*). A livello europeo, *vid.* la comunicazione della Commissione COM(2011), 3 maggio 2011, n. 244 (“La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell’UE sulla biodiversità fino al 2020”).

87 Le “risorse naturali” sono definite dall’articolo 302, comma 10, c.a., come “le specie e *habitat* naturali protetti, acqua e terreno”; l’utilizzazione “accorta e razionale” di queste risorse è indicata dalla legge quale strumento per “la promozione dei livelli di qualità della vita umana” (art. 2 c.a.). Lo stesso codice dell’ambiente definisce i “servizi delle risorse naturali” come le “funzioni svolte da una risorsa naturale a favore di altre risorse naturali e/o del pubblico” (art. 302, comma 9, c.a.). Di recente, il concetto di “risorsa naturale eco-sistemica” ha fatto ingresso anche nella giurisprudenza costituzionale: Corte cost., 16 luglio 2019, n. 179, in *Giur. cost.*, 2019, p. 2074 ss. (il suolo è definito come una “risorsa naturale eco-sistemica non rinnovabile, essenziale ai fini dell’equilibrio ambientale, capace di esprimere una funzione sociale e di incorporare una pluralità di interessi e utilità collettive, anche di natura intergenerazionale”); la nozione è stata successivamente ripresa da Corte cost., 24 aprile, 2020, n. 71, in *Foro it.*, 2020, I, c. 1833 ss.

88 Medesima scelta lessicale, a ben vedere, si ritrova nell’art. 9 cost., secondo cui la Repubblica “tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”; ma come sottolinea DENUZZO, A.: “Patrimonio culturale e ambientale: materialità, relazionalità e valorizzazione”, in AA.VV.: *Finanza di impatto*, cit., p. 481 ss., il termine patrimonio qui non deve essere inteso come una categoria economica, in quanto esso “è letteralmente il retaggio dei padri, l’eredità delle generazioni che ci hanno preceduti”.

legislativo e giurisprudenziale⁸⁹. L'obiettivo dichiarato è *misurare* l'impatto prodotto sugli ecosistemi, al fine di tenerne conto nell'esercizio di funzioni e attività, pubbliche e private, che possano avere effetti su di essi⁹⁰. Eppure, di là da ogni buona intenzione, i concetti evocati poc'anzi comunicano altrettanti malintesi creativi. Essi rendono sì visibili, al decisore umano, gli effetti che le sue scelte producono sul "mondo esterno", ma all'evidente prezzo di forzare elementi eterogenei entro una struttura cognitiva pensata per disciplinare tutt'altra tipologia di rapporti⁹¹. In parole semplici: se esistono risorse naturali, il problema sarà sempre e soltanto identificarle, commisurarle, e poi stabilire con quale criterio esse debbano essere ripartite tra gli uomini. Allo stesso modo, se esiste un capitale naturale occorrerà soltanto comprendere con quali modalità, cioè fornendo quali servizi, questo capitale si riproduce⁹².

È precisamente a partire dall'idea di introiettare la razionalità utilitaria all'interno delle diverse matrici regolative che il discorso sulla protezione giuridica dell'ambiente è andato viepiù polarizzandosi ed appiattendosi, a tutti i livelli, sulle tecniche di misurazione della sostenibilità secondo criteri quantitativi (indicatori, *benchmark*, *standard* e connessi sistemi di certificazione)⁹³. In tal modo, uno per volta gli anelli che compongono la catena del valore – risorse naturali (*input*), servizi ecosistemici⁹⁴ (*output*) e obiettivi d'impatto (*outcome*) – hanno subito una drastica riduzione in chiave econometrica⁹⁵. Ciò è stato reso possibile grazie al lavoro di un'articolata rete di sapere esperto⁹⁶, proveniente dapprima dal campo delle scienze

89 Una ricostruzione puntuale in LALLI, A.: "I servizi ecosistemici", cit., p. 40 ss.; CAFAGNO, M.: "Nozione giuridica di ambiente e visione sistemica", *Dir. proc. amm.*, 2018, p. 713 ss.

90 Oltre alla classica VIA, alcuni esempi di indicatori di sostenibilità ambientale sperimentati nel settore pubblico e privato in Pozzo, B.: "Le nuove regole dello sviluppo. Dal diritto pubblico al diritto privato", in AA.VV.: *Benessere e regole*, cit., p. 85 ss.; FRANCIOSI, L.: "Uso collettivo di beni deperibili ed esauribili e sostenibilità", *ivi*, p. 151 ss.; SALANITRO, U.: "Impatto ambientale dell'impresa e regole economiche della responsabilità", *ivi*, p. 216 ss.

91 La patrimonializzazione di beni, valori, utilità, non è mai un'operazione neutrale, a prescindere dall'immissione lecita del bene in un circuito mercantile esistente e/o rilevante: una compiuta dimostrazione si deve al lavoro di LA ROCCA, D.: *Diritto e denaro. Il valore della patrimonialità*, Giuffrè, Milano, 2006, spec. pp. 174 ss., 180 ss. Configura la suscettibilità di valutazione economica (art. 1174 c.c.) come una valutazione oggettiva, desumibile dal giudice *ex communi hominum sensu* e alla stregua dei valori, non solo di tipo economico, espressi dall'ordinamento, FERRONI, L.: "Patrimonialità della prestazione fra evoluzione del sistema sociale e principi di ordine pubblico costituzionale", in AA.VV.: *Il diritto civile oggi*, cit., p. 627 ss.

92 Le reali implicazioni di questo processo sulla distribuzione del potere, economico e sociale, sono al centro dell'analisi di CASELLI, D.: *Esperti. Come studiarli e perché*, Il Mulino, Bologna, 2020, p. 146 ss.

93 Sicché il problema diviene comprendere come tali logiche quantitative "si relazionano con il piano valoriale che ordina i rapporti tra privati", così LANDINI, S.: "Clausole di sostenibilità", cit., p. 611 ss., spec. p. 627 ss.

94 A grandi linee, i servizi ecosistemici possono essere definiti come "i benefici che la natura spontaneamente reca al genere umano, come ad esempio l'assorbimento di anidride carbonica, la produzione di ossigeno, la purificazione delle acque, l'impollinazione ad opera degli insetti, la regolazione del clima", così LALLI, A.: "I servizi ecosistemici", cit., p. 39.

95 In quest'ottica, ad esempio, i rapporti annuali del Comitato per il Capitale Naturale (istituito ex art. 67, l. n. 221 del 2015) forniscono informazioni ambientali espresse in unità fisiche e monetarie, dando conto dell'emersione di nuovi *standard* e indicatori per misurare il livello di sostenibilità ambientale.

96 Scienziati esperti di biodiversità, di cambiamenti climatici, di energie rinnovabili e via dicendo. È essenziale cogliere la dimensione normativa di questa *expertise*, che non si limita a fotografare la realtà (sociale o naturale), bensì orienta il comportamento dei singoli e dei gruppi in alcune direzioni e verso alcuni fini, escludendone altri (sulla normatività della funzione esperta *vid.* CASELLI, D.: *Esperti*, cit., pp. 128 ss., 133). È

ecologiche e poi da quello degli esperti della finanza, pubblica e privata. È stato questo lavoro di quantificazione e monetizzazione della natura (trasformazione di qualità in quantità + attribuzione di valore economico-finanziario)⁹⁷ che ha permesso di ridefinire il concetto di rischio ambientale. Presentandolo, alla fine, come una minaccia al futuro rendimento degli *impact investors* e, perciò stesso, come un possibile oggetto di speculazione.

Si assiste così alla crescente proliferazione di schemi contrattuali associati al finanziamento, e alla gestione, di attività connesse ai servizi ecosistemici (erogazione di energie rinnovabili, tecnologie per la riduzione delle emissioni, gestione dei rifiuti e delle risorse idriche, tutela della biodiversità, efficienza energetica, ecc.). Differenti tipologie di operazioni, situate lungo un arco che va dagli appalti verdi, ai contratti di rendimento energetico⁹⁸, passando per il mercato dei *tradable pollution rights*⁹⁹ e per gli accordi di pagamento dei servizi ecosistemici (PSE)¹⁰⁰, fino ad arrivare ai *green bond*, ai *debt-for-nature swap* negoziati nei mercati internazionali, e alla più recente sperimentazione di strumenti e fondi di *climate impact investing*¹⁰¹. Man mano che si allenta il nesso con le sottostanti attività erogative, aumenta correlativamente il peso che può assumere la componente

comune l'idea che la scienza debba dire al potere "come stanno le cose", che alla politica dei valori e degli interessi si contrapponga una "politica dei fatti" capace di compiere scelte efficienti, in base a dati non controversi: si tratta di un'idea ingenua del rapporto tra sapere esperto e controversie ecologiche, sul quale vid. PELLIZZONI, L.: "La politica dei fatti", in AA.VV.: *Conflitti ambientali. Esperti, politica, istituzioni nelle controversie ecologiche* (a cura di L. PELLIZZONI), Il Mulino, Bologna, 2011, p. 24, ove si osserva che "più si mira alla scientizzazione della politica e più la scienza si politicizza, diventando sovrabbondante, controversa e incapace di legittimare le decisioni".

- 97 Ad esempio, il valore di un paesaggio può essere misurato in base al prezzo aggiuntivo, richiesto sul mercato immobiliare, per l'acquisto di una casa in prossimità di un'area verde, oppure ai costi di soggiorno in quelle zone paesaggistiche ove è possibile svolgere attività ricreative all'aria aperta. Il valore di un bosco può essere misurato col costo di un servizio artificiale di purificazione delle acque sotterranee, del quale vi sarebbe bisogno qualora il bosco fosse tagliato. Sulle metodologie utilizzate per valutare economicamente i servizi ecosistemici e il capitale naturale vid. LALLI, A.: "I servizi ecosistemici", cit., p. 44 ss.
- 98 PENNASILICO, M.: "Il contratto di rendimento energetico (Energy Performance Contract)", in AA.VV.: *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, cit., p. 242 ss.; Id.: "Contratto e uso responsabile delle risorse naturali", *Rass. dir. civ.*, 2014, p. 753 ss.; Id.: "Sviluppo sostenibile e contratto ecologico: un altro modo di soddisfare i bisogni", *Rass. dir. civ.*, 2016, p. 1291.
- 99 Classico il caso dei c.dd. *carbon markets*, ossia della negoziazione in permessi di emissione di gas serra o in crediti guadagnati non emettendoli. Per un verso, v'è chi reputa che il mercato dei *tradable pollution rights* possa essere utilizzato per allocare una risorsa scarsa, ovvero la capacità dell'ambiente di assorbire inquinanti, in modo efficiente (POZZO, B.: "Le nuove regole", cit., p. 94 ss.); per altro verso, proprio un'analisi approfondita dei processi di valutazione, commisurazione e monetizzazione alla base di questi mercati, solleva molteplici interrogativi circa l'effettivo orientamento al risultato di abbattere il livello di emissioni (vid. MACKENZIE, D.: "Making Things the Same. Gases, Emission Right and the Politics of Carbon Markets", *Accounting, Organizations and Society*, 2009, 34, p. 440 ss).
- 100 Il Parlamento ha dato mandato al Governo di predisporre "sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici", prima nell'art. 70 della l. 221 del 2015 e, successivamente, nel disegno di legge per la riforma della disciplina delle aree protette. Si tratta di un modello negoziale già sperimentato in Italia, cenni in LALLI A.: "I servizi ecosistemici", cit., p. 54, testo e nota 20; storica l'operazione di questo tipo conclusa tra l'Autorità delle acque di New York City e i proprietari dei fondi situati nell'area dove si trovano le falde acquifere da cui deriva l'approvvigionamento idrico della città (un compiuto resoconto si può leggere in LANDELL-MILLS, N. e PORRAS, I.T.: *Silver bullet or fools' gold? A global review of markets for forest environmental services and their impact on the poor*, International Institute for Environment and Development, London, 2002, p. 152).
- 101 In argomento vid. PERRA, G. e VENTURI, P.: *Impact investing for climate change*, 2017, disponibile su aiccon.it/en/publicazione/impact-investing-for-climate-change.

speculativa nella causa dell'operazione economica¹⁰². In parallelo, cresce e si fa più rigorosa anche l'esigenza di controllare la meritevolezza¹⁰³ della causa dei contratti di "finanza sostenibile"¹⁰⁴, specie laddove la redditività dell'investimento venga convenzionalmente agganciata alla misurazione, e al conseguente andamento, di prestabilite variabili socio-ambientali¹⁰⁵.

È perlomeno dubbio che la trasformazione della natura in numeri – e di questi numeri in liquidità monetaria – sortisca sempre l'effetto auspicato di preservare l'ambiente contro le tendenze assolutistiche del sistema economico. Di sicuro, tutto ciò prepara il terreno per strutturare nuovi mercati finanziari e renderli appetibili verso un'ampia gamma di investitori.

3. Emersione di pratiche costituenti e forme di giuridificazione del rapporto uomo/natura.

Per estrarre valore dalla natura¹⁰⁶ non è più necessario trasferire in mani private la proprietà o il controllo delle aree in cui insistono le risorse. Riducendo costi, responsabilità (anche politiche) e rischi operativi, il "lavoro della finanziarizzazione"¹⁰⁷ si è aperto la via per intercettare selettivamente i flussi ecosistemici. Così la finanza promette di rendere ancora più efficiente, e meno trasparente, un modello di sviluppo (e di predominio) che patrimonializza la vita in tutte le sue espressioni ed i suoi aspetti¹⁰⁸. Si comprende, pertanto, come l'antidoto non sia mantenere

102 Un'analisi delle caratteristiche funzionali e dei rischi associati ai contratti della c.d. finanza d'impatto ambientale si può leggere in OTTOMBRINO, F.: "Paradigmi di contratto ad impatto ambientale. Primi appunti", *Foro nap.*, 2020, p. 389 ss.

103 Sul modo in cui la sostenibilità assurge a parametro di meritevolezza degli interessi perseguiti vid. CATERINI, E.: *Sostenibilità e ordinamento civile*, cit., spec. pp. 35 ss., 137 ss.; più in generale, in merito alle differenti modalità di ricorso ai principi, sottese al controllo sugli atti di autonomia vid. POLIDORI, P.: "Il controllo di meritevolezza sugli atti di autonomia negoziale", in AA.VV.: *Fonti, metodi*, cit., p. 391 ss.

104 Alcune applicazioni già in DI RAIMO, R. e MIGNONE, C.: "Strumenti di finanziamento al Terzo settore e politiche di intervento locale nella «società inclusiva» europea. (Dalla filantropia alla finanza alternativa)", *Giust. civ.*, 2017, p. 139 ss.

105 "[A]i fini del sindacato di meritevolezza, centrale è l'adeguatezza delle metriche, le quali devono tendere verso un impatto sociale che sia effettivo, e non soltanto di facciata": così POLIDORI, P.: "Il controllo di meritevolezza", cit., p. 404 ss., al quale si rinvia per alcune esemplificazioni in tema di *impact investing*. Il tema è trattato diffusamente in MIGNONE, C.: "Investimento a impatto sociale. Etica, tecnica e rischio finanziario", *Rass. dir. civ.*, 2016, p. 924 ss.; Id.: "Meritevolezza dell'iniziativa, monetizzazione del benessere e nuovi modelli di welfare sussidiario", *ivi*, 2017, p. 115 ss.; nonché, per i profili di diritto amministrativo, vid. NAPOLITANO, C.: "Il Social Impact Bond: uno strumento innovativo alla ricerca del suo diritto", *Nuove auton.*, 2018, p. 565 ss.

106 Sul concetto di "proprietà private" e sulle forme contemporanee del "capitalismo estrattivo" vid. MATTEI, U.: *«Senza proprietà non c'è libertà» (Falso!)*, Laterza, Bari, 2014, spec. pp. 25 ss., 49 ss.

107 CHIAPPELLO, E.: "The work of Financialization", in CHAMBOST I., LENGLET, M. e TADJEDDINE, Y. (eds.): *The Making of Finance. Perspectives from the Social Sciences*, Routledge, London, 2019, p. 192 ss.

108 Per un esempio pratico può risultare utile un *focus* sulla sperimentazione dei c.dd. *Debt for Nature Swap* nei mercati internazionali (in argomento, nella letteratura italiana, vid. MELI, M.: "Ambiente e mercati finanziari: i Debt-for-Nature Swaps", *Oss. dir. civ. comm.*, 2016, p. 79 ss.). Si parla di accordi coi quali una quota del debito dei Paesi in via di sviluppo viene acquistata nel mercato secondario, per un prezzo inferiore al suo valore nominale, da ONG internazionali che la rinegoziano con lo Stato debitore in cambio di impegni di spesa, in moneta locale, da destinare al finanziamento di progetti di conservazione della natura. Il primo DNS è stato sperimentato in Bolivia, nel 1987: una ONG statunitense ha acquistato 650.000 dollari di

riserve culturali o biologiche nel loro stato attuale¹⁰⁹, né proteggere i gruppi e le specie che abitano un dato territorio attraverso speciali divieti di sfruttamento o di brevettazione¹¹⁰. Ancor meno la soluzione può essere rinvenuta nella semplice riqualificazione delle risorse naturali come “beni comuni”, utilità caratterizzate da un godimento necessariamente collettivo¹¹¹.

debito al prezzo di 100.000 dollari, usufruendo della somma messa a disposizione da una fondazione privata. Il debito è stato restituito allo Stato debitore in cambio dello stanziamento di una somma in moneta locale, corrispondente a 250.000 dollari, destinata a un fondo appositamente creato per gestire una riserva naturale (*Beni Biosphere Reserve*). Pur senza comportare alcun trasferimento in mani private della proprietà delle aree in cui insiste la riserva naturale, un'operazione di questo tipo può determinare una forte ingerenza nelle politiche ambientali dello Stato indebitato. Non è un caso che l'operazione abbia incontrato resistenze in una parte dell'opinione pubblica boliviana, che nell'accordo intravedeva, di là da ogni buona intenzione, "l'imposizione di un modello di parco naturale americano, senza nemmeno il consenso delle popolazioni indigene, costrette a subire quelle scelte e a rivedere i propri tradizionali metodi di sfruttamento" (MELI M.: o.u.c., p. 82). Accordi di questo tipo, promossi da grandi ONG internazionali come WWF e supportati finanziariamente da USAID (*United States Agency for International Development*), hanno cominciato a proliferare e dall'America latina (Brasile, Messico, Repubblica Dominicana, Guatemala, Giamaica) si sono spostati verso altre zone povere del mondo, prevalentemente africane (Zambia, Madagascar, Ghana, Nigeria). Nel dibattito pubblico e scientifico il DNS è presentato il più delle volte come un tipico modello economico *win-win*, dal quale tutti gli attori possono ricavare un risultato positivo: a) i Paesi indebitati ottengono una riduzione del debito; b) le associazioni ambientaliste ricevono fondi per il perseguimento dei loro obiettivi; c) le comunità locali beneficiano di infrastrutture e di servizi ecologici altrimenti irrealizzabili. Esiste però un "lato oscuro" dei DNS, che è stato messo in luce in occasione di un convegno, organizzato nel 1991, dal *Brazilian Institute for Economic and Social Analysis* (IBASE). In quella sede è emerso che l'imposizione dall'alto di progetti di tutela e valorizzazione ambientale spesso non riesce a produrre i benefici sperati. Quanto poi alle ricadute finanziarie, il *foreign debt bond* si trasformerebbe in *internal debt bond*, riducendo la perdita per i Paesi creditori, ma lasciando sostanzialmente invariata la pressione sui Paesi in via di sviluppo. Nel 1990 il coordinamento delle organizzazioni attive nel campo della difesa delle comunità indigene nei Paesi dell'America Latina (COICA) ha denunciato pubblicamente gli effetti prodotti dai *debt-for-nature swaps* sull'autodeterminazione delle comunità indigene. In una lettera aperta alla comunità ambientalista mondiale, il COICA ha avanzato una proposta alternativa che consiste nella sperimentazione di un *debt-for-Indian-stewardship swap*, ossia di uno strumento nel quale il debito viene scambiato in cambio del finanziamento di progetti che "favoriscono la restituzione delle aree della foresta pluviale amazzonica alle nostre cure e al nostro controllo" ("[p]roponiamo di concludere accordi con quei soggetti della comunità ambientalista mondiale che riconoscono il nostro ruolo storico di custodi del bacino amazzonico; di sostenere i nostri sforzi per rivendicare e difendere i territori tradizionali; di accettare le nostre organizzazioni come partner legittimi e alla pari"; il testo della proposta è ripreso da KNICLEY, J.E.: "Debt, Nature, and Indigenous Rights: Twenty-five years of Debt-for-Nature Evolution", 36 *Harvard Envir. L. Rev.*, 2012, p. 120 ss.). Secondo alcuni osservatori, saremmo al cospetto di una nuova forma di *green imperialism* (KESSEL, A.: "Debt-for-Nature Swaps: A Critical Approach", *malcaster.edu*; MAHONY, R.: "Debt-for-Nature Swaps. Who Really Benefits?", *The Ecologist*, 22, 1992, p. 97 ss.), rispondente a una più generale strategia per convertire il debito e riaffermare la superiorità di un modello di sviluppo che patrimonializza la vita in tutti i suoi aspetti. Per le più recenti evoluzioni dello strumento *vid.* FREELAND, S. e BUCKLEY, R.P.: "Debt-for-Development Exchanges: Using External Debt to Mitigate Environmental damage in Developing Countries", *West-Nordwest J. Envir. L.*, 2010, 16, p. 77 ss.; VON MOLTKE, K.: "Debt-for-Nature: The Second Generation", *Hastings Int. & Comp. L.*, 1990, 14, p. 973 ss.

109 È la logica delle c.dd. aree protette, di cui fornisce una interpretazione "ecologicamente orientata" MONTEDURO, M.: "Per una nuova alleanza tra diritto ed ecologia: attraverso e oltre le aree naturali protette", *giustamm.it*, n. 6/2014.

110 "Sarebbe insoddisfacente una politica di protezione delle diverse specie, poiché avrebbe quale obiettivo semplicemente l'autonomia strutturale e non l'autonomia procedurale", così TEUBNER, G.: "Le due forme", cit., p. 42, per il quale invece si tratta di creare spazi per rendere possibile la partecipazione dei gruppi epistemici ai processi decisionali che toccano, insieme, la natura e i modi di uso del sapere tradizionale.

111 V'è infatti da considerare il rischio – opportunamente evidenziato da MONTEDURO, M. e TOMMASI, S.: "Paradigmi giuridici", cit., p. 171 – che tale strategia di rioggettivazione giuridica delle risorse naturali come beni comuni si risolve alfine in un ampliamento della "platea dei soggetti umani titolari di diritti sui beni (qualificati come) comuni, senza introdurre guarentigie sufficienti di salvaguardia dei sistemi ecologici dal pericolo di collasso o di degradazione per sovrasfruttamento".

A venire in discussione, in apice, sono gli stessi schemi ricostruttivi del rapporto uomo/natura ereditati dalla tradizione.

È noto come, sulle orme delle esperienze di giustizia costituzionale latino-americana, vi sia già chi propone di fare leva sulla soggettivazione di specifiche porzioni del mondo esterno. Fiumi, laghi, foreste e altri *natural objects* sarebbero titolari di una posizione protetta dall'ordinamento a prescindere da eventuali ripercussioni dell'attività dannosa su un interesse umano particolare¹¹². Al fine di rendere effettiva questa protezione, si mostra in ogni caso essenziale l'intervento di attori "intermedi" (enti territoriali, associazioni ambientaliste, comunità indigene, movimenti verdi e singoli cittadini) che sono ammessi, in qualità di *guardians*, a esercitare l'azione processuale (*standing*) per la cura di un interesse altrui¹¹³.

Senza scivolare nello schermo della soggettività giuridica¹¹⁴, in dottrina sono state gettate le basi per superare a piè pari il problema della imputazione formale di una titolarità riferibile a "valenze collettive che ciascuno può attivare, ma delle quali nessuno può diventare il signore"¹¹⁵. In breve, non tutela un interesse proprio la persona umana che agisce in difesa della natura, né perciò solo quest'ultima diviene soggetto di diritto¹¹⁶. Semplicemente si tratta di accettare l'esistenza di situazioni giuridiche ("controdiritti trans-soggettivi")¹¹⁷ caratterizzate dal fatto che l'azione, legittimata come contenuto dell'interesse protetto, non serve a procurare un vantaggio a colui che agisce, bensì unicamente a contrastare le derive sistemiche¹¹⁸ che minacciano l'integrità degli equilibri ecologici¹¹⁹.

112 In merito all'introduzione del c.d. danno ecologico puro nell'esperienza francese *vid.* MIGUEZ NÚÑEZ, R.: "Natura, danno, soggetti. Riflessioni in tema di giustizia ecologica", *Corti supreme e salute*, 2019, 2, p. 379 ss. (secondo l'A., la condizione della natura "vittima" permetterebbe di affermare l'avvio di uno status "di transito", "di passaggio" verso la soggettivazione giuridica).

113 Si adopera qui la terminologia del celebre saggio di STONE, C.D.: "Should Trees Have Standing? Toward Legal Rights for Natural Objects", *South. Cal. L. Rev.*, 1972, 45, pp. 450–501.

114 Condivisibili le notazioni critiche avanzate da MONTEDURO, M. e TOMMASI, S.: "Paradigmi giuridici", *cit.*, p. 184: "[l]a finzione della personalità giuridica si giustifica quale soluzione a un potenziale conflitto tra singolo e gruppi all'interno del sistema delle relazioni umane; diviene invece del tutto inutile (ed insincera, se non ipocrita) rispetto al problema del rapporto tra soggetti di vita umani e non umani".

115 FEMIA P.: "Il civile senso", *cit.*, p. 9.

116 In termini testuali, PORTALURI, P.: "Lupus lupus non homo. Diritto umano per l'ethos degli "animali"?", *Dir. econ.*, 2018, p. 673.

117 FEMIA, P.: "Transsubjektive (gegen-)Rechte", *cit.*, p. 343 ss.

118 Questa idea affonda le radici nella concezione sociologica dei diritti fondamentali come istituzioni entro un ordine sociale differenziato, che si deve al pensiero di LUHMANN, N.: *Grundrechte als Institution. Ein Beitrag zur politischen Soziologie*, trad. it. di S. Magnolo, *I diritti fondamentali come istituzione*, Ed. Dedalo, Bari, 2002, spec. p. 275 ss., secondo cui "il senso dei diritti fondamentali non deve essere compreso a partire dagli interessi dell'individuo idealizzato, né da quelli dello stato e nemmeno da un nesso dialettico dei due" (*ivi*, p. 290).

119 Nella teoria dei sistemi, le minacce ecologiche rappresentano fenomeni esclusivamente interni alla società, che non hanno alcuna rilevanza sociale finché non vengono comunicati: "che diminuiscano le scorte di petrolio, i fiumi diventino caldi, i boschi muoiano, il cielo si offuschi ed i laghi si inquinino. Che tutto ciò avvenga o non avvenga, in quanto stato di fatto solo fisico, chimico o biologico, non produce alcuna risonanza sociale fino a quando non si comunichi su di esso. [...] La società è certo un sistema sensibile, ma operativamente chiuso. Osserva solo attraverso comunicazioni. Non può in altro modo comunicare significativamente e regolare questa comunicazione che attraverso la comunicazione. Si può quindi solo

Per tornare al caso del *neem*, è vero che la decisione di annullare il brevetto non ha avuto alcun impatto su decine di altri brevetti correlati che seguitano ad essere protetti in Europa, così come sui brevetti di contenuto quasi identico considerati validi negli Stati Uniti e in altri ordinamenti giuridici. Ciò nondimeno, questa azione giudiziaria, promossa da una fondazione di ricerca indiana e da una eurodeputata del gruppo dei verdi, ha sortito un effetto “sistemico” di più ampia portata. L’insperato successo, ottenuto davanti all’EPO, ha contribuito a collocare al centro dell’agenda politica internazionale un differente modello di governo della biodiversità, fondato sui principi di autodeterminazione e di equa condivisione dei benefici scaturenti dall’utilizzazione delle risorse biologiche¹²⁰.

A prima vista, si direbbe che non siamo troppo distanti dallo schema dell’ente esponenziale (*ideological plaintiff*) che porta in giudizio un interesse diffuso, volendo con ciò far uso di concetti già esistenti, coniati proprio per designare una posizione soggettiva: a) recepita dal potere pubblico come spettante a una collettività *a priori* indeterminabile di persone; b) avente ad oggetto un bene a godimento plurimo; c) nella quale l’utilità non sia riservata soltanto a chi agisca per ottenere tutela¹²¹.

Vero è, tuttavia, che sarebbe riduttivo passare queste “insorgenze infrasistemiche”¹²² al setaccio di costruzioni formali confinate da tempo entro un perimetro applicativo incerto e periferico¹²³. Per rendersene conto, è sufficiente osservare quanto sia ampio, nella prassi giurisprudenziale, il fronte di tutela lasciato incustodito dalla nozione di interesse diffuso. Da un lato, si preclude l’accesso al giudice da parte dei gruppi informali e dei soggetti *uti cives*. Dall’altro lato, la verifica della rappresentatività dell’ente collettivo è generalmente subordinata all’accertamento di una *vicinitas* intesa ancora in senso fisico-territoriale; ciò a fronte di pregiudizi i cui effetti possono materialmente propagarsi su comunità

minacciare da sola” (LUHMANN, N.: *Comunicazione ecologica. Può la società moderna adattarsi alle minacce ecologiche?*, Franco Angeli, Milano, 1986, p. 86).

120 Per una panoramica complessiva *vid.* GHIDINI, G.: “«Equitable Sharing»”, *cit.*, p. 695 ss. Il 23 giugno 2011 è stato sottoscritto dall’Unione Europea e dalla maggior parte dei suoi stati membri, inclusa l’Italia, il Protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica relativa all’accesso alle risorse genetiche e alla equa ripartizione dei benefici. Si tratta di strumenti che forniscono una struttura di *enforcement* basata sul principio del previo consenso informato, con l’ovvio limite di lasciare l’applicazione degli impegni di ripartizione dei benefici al libero gioco dei rapporti di forza tra fornitori e utenti (notazioni critiche in STAZI, A.: “Organismi geneticamente modificati e sviluppo sostenibile: circolazione dei modelli, accesso alle risorse e tracciabilità”, *Riv. dir. ind.*, 2019, 4, p. 320).

121 PERLINGIERI, P. e FEMIA, P., in PERLINGIERI, P.: *Manuale di diritto civile*, Esi, Napoli, 2017, p. 89, con la precisazione che “[n]el vigente sistema la salute e l’ambiente (32 e 9 cost.) non sono interessi diffusi, bensì valori da attuare nel massimo grado possibile”.

122 “I diritti non sono quindi fuori (rivendicare) né dentro (argomentare); essi sono insorgenze infrasistemiche, punti di rottura del sistema che il sistema stesso non contiene né può governare *ex ante*”: FEMIA P.: “Il giorno prima”, *cit.*, § 9.

123 Cfr. le puntuali analisi di DELSIGNORE, M.: “La legittimazione delle associazioni ambientali nel giudizio amministrativo: spunti dalla comparazione con lo *standing* a tutela di *environmental interests* nella *judicial review* statunitense”, *Dir. proc. amm.*, 2013, p. 734 ss.; DE LUCIA, L.: “Legittimazione al ricorso e sfiducia sociale nell’amministrazione pubblica. Tre modelli a confronto”, in CERULLI IRELLI, V.: *La giustizia amministrativa in Italia e in Germania*, Giuffrè, Milano, 2017, p. 99 ss.

ed ecosistemi anche molto distanti rispetto al luogo ove si è verificato l'evento scatenante¹²⁴.

In ogni caso, non sembra appropriato filtrare l'agire dell'*homo ecologicus* entro categorie che, storicamente, erompono dal medesimo processo legislativo protagonista, nel nostro Paese, della dismissione e della finanziarizzazione dei beni culturali e ambientali¹²⁵. A quel processo, in ultima analisi, sono riconducibili sia l'affievolimento dell'originario carattere pubblicistico della tutela, sia la perdurante inclinazione a vestire il mondo esterno di forme giuridiche che implicano una ridefinizione degli interessi retrostanti in chiave cripticamente "individualistica"¹²⁶ e "soggettivata"¹²⁷.

Seguitando per questa strada, si ottiene semmai il risultato di occultare, imbrigliare o reprimere le espressioni di partecipazione e di protesta¹²⁸, anziché tradurle nel linguaggio delle situazioni giuridiche in modo da favorire la loro emersione pacifica e democratica.

Più coerente con le premesse, ma anche con le finalità meta-soggettive della giustizia ecologica, è riconoscere che la ragionevolezza costituzionale abbraccia in realtà un ampio ventaglio di ragioni per agire¹²⁹. Tra queste ve ne sono alcune che hanno a che vedere con la realizzazione di un bisogno sociale di partecipazione,

124 Mette in luce l'esistenza di questi "punti di scopertura" della tutela PORTALURI, P.: "Spunti su diritto", cit., p. 1263 ss.

125 Coglie nitidamente questo passaggio LUCARELLI, F.: "I beni culturali nell'età del cinismo. La tutela ambientale", in AA.VV.: *Il diritto civile oggi*, cit., p. 461 ss. Ma vid. specialmente Id.: "Nuove tecnologie e nuovi beni", *ivi*, p. 1032 s.: "[c]ausa principale può essere rinvenuta nell'influenza impressa dall'adozione legislativa di strumenti di finanziarizzazione dell'economia [...] che vengono adoperati dal legislatore per attuare cambi [...] nella gestione di beni tradizionalmente individuati come "beni di appartenenza pubblica". [...] L'interesse sotteso al bene demaniale non può più definirsi pubblico, per le modalità dettate dal legislatore in tema di gestione, controllo e valorizzazione: l'interesse è diffuso, e tale diffusione determina l'ampliamento dell'area di competenza privatistica".

126 All'interno degli interessi diffusi è sempre possibile riscontrare "una componente individualistica, dal momento che sono la somma di una indefinita serie di interessi singolari": ALPA, G.: "Pubblico e privato nel danno ambientale", *Contr. impr.*, 1987, p. 685.

127 L'interesse diffuso è "adespota, perché non è qualificato sulla base dei requisiti di appartenenza al gruppo, né trae forza dal gruppo: solo nel gruppo però si può individuare, che altrimenti sarebbe stemperato o nell'interesse semplice o confuso con i diritti individuali", così ALPA, G.: "Interessi diffusi", *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., IV, Torino, 1993, p. 610. Per trovare attuazione, l'interesse diffuso ha bisogno di essere soggettivato nell'interesse collettivo, subendo la "mutazione genetica" di cui parla NIGRO, M.: "Le due facce dell'interesse diffuso: ambiguità di una formula e mediazioni della giurisprudenza", *Foro it.*, 1987, c. 7 ss. Da ultimo, questo quadro teorico è uscito confermato da Cons. St., Ad. plen., 20 febbraio 2020, n. 6, *Foro amm.*, 2020, p. 224 ss., secondo cui il fondamento della "entificazione" dell'interesse diffuso risiede nella "individuazione di interessi che sono riferibili ad una collettività o a una categoria più o meno ampia di soggetti (fruitori dell'ambiente, consumatori, utenti, ecc.); ed ancora, gli interessi diffusi "vivono sprovvisti di protezione sino a quando un soggetto collettivo, strutturato e rappresentativo, non li incarni".

128 A partire da un caso paradigmatico (il movimento ecologista di opposizione a TAP, in Puglia), PUNZI, C.: "Ecologia della protesta. Come il diritto osserva la disobbedienza", *Nómadas. Rev. Crit. Ciencias Sociales y Jurídicas*, n. 4/2018, discute le forme di disciplinamento giuridico-amministrativo del conflitto e le tecniche di immunizzazione della protesta.

129 Sul concetto di interesse come ragione per agire vid. FEMIA, P.: "Interessi e conflitti", cit., spec. pp. 286 ss., 315 ss., 330 ss.

rispetto al quale non ha senso tracciare un confine tra “interno” ed “esterno”¹³⁰. Un interesse che eccede il doveroso adempimento di prestazioni di solidarietà nei confronti di altri soggetti¹³¹, ma non per questo necessita di essere riconosciuto dal legislatore come materia di intervento pubblico¹³².

Tutelare l'ambiente come valore in sé richiede allora un “nuovo diritto”¹³³, pensato per favorire l'emersione di questi interessi nella società civile e il loro concretizzarsi in pratiche costituenti¹³⁴ che toccano la natura, i modi di vita e le culture che con essa interagiscono.

III. L'ISOLA CHE NON C'È.

Siamo così all'ultima immagine. L'oggetto del contendere, stavolta, riguarda le sorti dell'isola di Poveglia, nella laguna di Venezia. Un bene del demanio accidentale dello Stato che ospita estese zone di verde, numerosi edifici, tra i quali un ospedale militare che ha smesso di funzionare nel 1968, la casa del custode e alcuni terreni agricoli in uso fino agli anni Ottanta del secolo scorso. Da allora, l'isola versa in

130 “[F]inché si cerca un confine tra interno ed esterno, fin quando si vogliono produrre parti e terzi, effetti, internalità ed esternalità, imputabilità, resteremo sempre soggiogati alla strategia politica della depoliticizzazione, che smentisce il valore costituzionale”, così FEMIA P.: “Il civile senso”, cit., p. 10.

131 Per TONDI DELLA MURA, V.: “La solidarietà fra etica ed estetica. Tracce per una ricerca”, *Rivista AIC*, 2010, 4, p. 3, oltre la forma del dovere giuridico residua “una sfera dove operano quei comportamenti individuali o associati, spontanei e liberali, non pressati dalla minaccia di una sanzione giuridica o etica e, nondimeno, essenziali per la piena e infungibile soddisfazione del bisogno”; talsi che “l'insistenza sulla partecipazione solidale del singolo pone in risalto (non più solo la *domanda* del titolare del diritto sociale, bensì anche) l'*offerta* della prestazione sociale. Questa, di conseguenza, è ora ricollegabile, per un verso, (non più tanto al *dovere*, ma anche) al *diritto* di esercitare la solidarietà” (*ivi*, p. 12). Queste riflessioni sono riprese da PORTALURI, P.: “Lupus lupus”, cit., p. 669, il quale osserva: “[d]ovrebbe essere maturo il tempo di attivare in Italia un costrutto di pensiero costituzionale con questo tenore che – tradotto sul piano concreto del rapporto fra esseri (umani e non) – attribuirebbe a chiunque (oso l'inosabile parola) la legittimazione, il diritto di agire a difesa delle creature non umane”.

132 RODOTÀ, S.: *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Laterza, Roma-Bari, 2014, p. 36, pone l'accento sull'emersione di un “*ecological citizen*”, non condizionato nel suo agire dal riferimento esclusivo a interessi egoistici o logiche di mercato, “ma necessariamente coinvolto in processi collettivi, dove si manifesta una ulteriore connessione – quella tra solidarietà e partecipazione – che fa riemergere la solidarietà come virtù repubblicana”. Il nesso tra solidarietà e partecipazione è sviluppato da PENNASILICO, M.: “Sviluppo sostenibile e solidarietà ambientale”, in AA.VV.: *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, cit., p. 52 s.

133 MENKE, C.: *Kritik der Rechte*, Suhrkamp Verlag, Berlin, 2015, p. 309 ss. In *Kritik der Rechte*, Christoph Menke ribalta il punto di vista comune sulla forma dei diritti soggettivi. Non pensiamo l'ordine liberale in funzione della garanzia della libertà e della volontà dell'individuo, ma pensiamo noi stessi come soggetti individuali in virtù dell'ordine giuridico liberale. L'autonomo, individuale ed egoista, soggetto del diritto è un artefatto prodotto dal primato dei diritti soggettivi. Nel regno dove la volontà individuale non deve giustificare sé stessa, la politica, intesa come processo di giustificazione delle ragioni, è tagliata fuori dalla società civile. La società borghese appare quindi come una società “depoliticizzata”, ove la forma dei diritti soggettivi diviene l'autoriflessione del diritto nel modo della sua negazione. L'ultimo capitolo della monografia di Menke è dedicato a sviluppare un concetto antitetico alla depoliticizzazione: la proposta è costruire un nuovo diritto (*Neues Recht*), basato sulla partecipazione, nel quale i diritti sono trasformati in contro-diritti (*Gegenrechte*).

134 “Il potere costituente non precede, ma succede alla costituzione” e “in essa continua”, così FEMIA P.: “Il giorno prima”, cit., § 10, testo e nota 113. *Vid.* anche *Id.*: “Segni di valore”, *civilistica.com*, n. 1/2014, p. 14: “[i] valori non riposano in un'organizzazione di formule rassicuranti, ma sono tensione perenne, dolore dell'indeterminato, una luterana disperazione piena di speranza. Piuttosto che essere inglobati nella normatività, devono liberarsi in potenza costituente”. Contro la scissione tra potere costituente e potere costituito: NEGRI, A.: *Il potere costituente. Saggio sulle alternative del moderno*, 2ª ed., Manifestolibri, Roma, 2002, spec. p. 384 ss.

totale stato di abbandono. Per gli amministratori pubblici, che avrebbero dovuto prendersene cura, Poveglia è divenuta una sorta di soprammobile che si è stanchi di guardare. Tanto che a un certo punto viene avviata una procedura di gara finalizzata ad assegnare il bene in concessione, per novantanove anni, con base d'asta fissata a zero euro.

I cittadini, invece, continuano a frequentare e vivere l'isola come un luogo della città: per loro Poveglia è quella delle domeniche in barca, delle grigliate con gli amici e delle tappe di voga.

“Se chiunque può comprare Poveglia” – questo pensano i cittadini lagunari – “allora la compriamo noi”¹³⁵. Costituiscono un'associazione (“Poveglia per tutti”) e raccolgono contributi in denaro, utili a raggiungere la somma stabilita per la cauzione. Ma soprattutto cominciano a lavorare alla definizione di un progetto di recupero dell'isola per destinarla all'uso collettivo. Questi i principi che fanno da “carta costituzionale del progetto”¹³⁶: a) la parte verde dell'isola sarà dedicata a parco pubblico liberamente accessibile e gratuito, e ad orti urbani; b) la parte edificata, che può produrre utili, servirà a ripagare i costi di gestione della parte pubblica; c) la gestione dell'isola sarà “non-profit ed eco-sostenibile”¹³⁷: tutti gli utili saranno reinvestiti sull'isola stessa; d) la quota sottoscritta darà diritto a partecipare alle decisioni sulle sorti di Poveglia, ma non attribuisce un diritto agli utili né costituisce fonte di privilegio per nessun associato.

L'iniziativa raccoglie un numero elevatissimo di adesioni e raggiunge lo scopo di partecipare alla procedura di gara che, oltre all'associazione, conta anche l'offerta di una società lucrativa. Entrambe le offerte non sono giudicate congrue, sicché la gara si conclude con un nulla di fatto. L'associazione però non si dà per vinta e nel 2015 decide di battere un'altra strada, presentando all'Agenzia del demanio un'istanza di concessione a canone agevolato “per finalità di interesse pubblico o di particolare rilevanza sociale” ex artt. 9 e 11, lett. g, del d.P.R. n. 296 del 2005 (regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato). Il procedimento in parola permette di dare in concessione i beni immobili demaniali in favore di istituzioni, fondazioni e associazioni non aventi scopo di lucro, che svolgono la loro attività nel campo della cultura, dell'ambiente, della salute e della ricerca, “per finalità di interesse pubblico connesse all'effettiva rilevanza degli scopi sociali perseguiti, in funzione e nel rispetto delle esigenze primarie della collettività e in ragione dei principi fondamentali costituzionalmente garantiti” (art. 11, comma 1, d.P.R. n. 296

¹³⁵ La storia di questa associazione, nata per difendere un'isola pubblica e pensarne una nuova forma di gestione partecipata, è raccontata in un documento dal titolo *Poveglia per tutti. Da sogno a realtà, da utopia a progetto* (disponibile sul sito web povegliapertutti.org).

¹³⁶ *Ibidem*.

¹³⁷ *Ibidem*.

del 2005). L'ente assegnatario, oltre ad assumere tutti gli oneri di manutenzione, si impegna ad utilizzare i beni di proprietà statale "perseguendo, ove compatibili con i propri scopi, l'ottimizzazione e la valorizzazione dei medesimi, garantendo altresì l'effettiva fruibilità degli stessi da parte della collettività" (art 11, comma 1, lett. g, n. 4, d.P.R. n. 296 del 2005).

Per la durata di sei anni e gratuitamente, l'associazione "Poveglia per tutti" si offre di assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria di una porzione dell'isola, comprensiva del verde, di cui l'associazione già si prende cura occasionalmente, e di due edifici, impegnandosi a investire negli interventi da realizzare la somma complessiva di € 389.722,62 (già disponibile nel proprio bilancio) e a garantire la fruibilità collettiva grazie al lavoro gratuito dei propri associati.

L'istanza viene respinta dall'Agenzia del Demanio adducendo non meglio precisate manifestazioni di interesse che sarebbero frattanto pervenute "a vario titolo", sulla base di un parere della Direzione Generale col quale si rappresentava la necessità di valutare, "di concerto con l'Amministrazione Comunale recentemente insediata, il più proficuo percorso da avviare nell'interesse del territorio e del bene stesso".

Servirà ancora una sentenza del TAR Veneto¹³⁸ per affermare il principio di diritto secondo cui, in assenza di interessi concorrenti e di effettivi profili di incompatibilità con ulteriori decisioni circa la futura destinazione dell'isola di Poveglia, non v'è alcun motivo ragionevole per soprassedere a fronte di una richiesta di concessione temporanea connotata da finalità di indubbia rilevanza sociale e collettiva.

Date queste condizioni, prendere tempo equivale a "preferire l'incuria e l'abbandono all'uso collettivo e alla cura"¹³⁹.

"[A] fronte della presentazione dell'istanza di concessione da parte dell'associazione deducente, l'Agenzia del Demanio [...] si è limitata a prendere tempo sulla questione, rinviando ogni decisione all'esito di una concertazione con il Comune che consentisse di assumere più precisi indirizzi circa la destinazione del bene; - tenuto conto, tuttavia, del carattere temporaneo (sei anni) della concessione richiesta e delle finalità espresse dall'Associazione nell'istanza presentata (provvedere a rendere accessibile e fruibile alla collettività in breve tempo, con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, la parte "a

¹³⁸ TAR Veneto, 8 marzo 2018, n. 273, *Rass. dir. civ.*, 2019, p. 933 ss. (con nota di QUARTA, A.: "Beni comuni, uso collettivo e interessi generali: un percorso giurisprudenziale").

¹³⁹ Sintetizza in questi termini il principio di diritto desumibile dalla decisione in commento: QUARTA, A.: "Beni comuni", *cit.*, p. 937.

verde” dell’isola ed i due edifici denominati “casa del custode” e “cavana” [...], una mera presa di tempo da parte della p.a. [...] non può in alcun modo costituire motivazione idonea a giustificare il rigetto dell’istanza in discorso. - in particolare, l’Agenzia del Demanio non ha in alcun modo evidenziato profili di incompatibilità tra l’istanza presentata dall’Associazione e le eventuali ulteriori decisioni circa la futura destinazione dell’isola di Poveglia, atteso che dette decisioni, sia che si traducano nell’alienazione dell’isola, sia che si traducano nella sua messa a bando per il rilascio della relativa concessione, richiederebbero, per la loro concretizzazione, lunghe e complesse procedure concorsuali. In altre parole, non si comprende come tali scelte – allo stato, peraltro, del tutto eventuali [...] possano ostare alla concessione temporanea di una porzione dell’isola, per le finalità di indubbia rilevanza sociale e collettiva delineate nell’istanza della deducente”.

Sulla base di questi rilievi, il Tribunale ha annullato il provvedimento di diniego e ha imposto all’Agenzia del Demanio di riesaminare l’istanza di rilascio della concessione secondo i principi di diritto desumibili dalla decisione stessa. La decisione del TAR Veneto non comporta un obbligo di accogliere l’istanza, dato che il riesame è rimesso all’attività discrezionale della pubblica amministrazione.

I. Un diritto insostenibile.

“Stiamo attendendo risposta da 1951 giorni, 15 ore, 40 minuti...”. Al momento in cui si scrive, entrando nella *homepage* del sito web dell’associazione “Poveglia per tutti”, si viene accolti da un contatore che scandisce impietosamente (in giorni-ore-minuti-secondi) il tempo trascorso dall’iniziale “offerta di concessione”¹⁴⁰. Non sono bastati oltre cinque anni per accogliere – o foss’anche per rifiutare con congrua motivazione – la richiesta proveniente da una comunità di cittadini interessati a gestire un’isola abbandonata, per un breve periodo di tempo, e popolarla di attività ecocompatibili in un contesto non lucrativo.

Quel contatore misura idealmente il grado di insostenibilità di un diritto¹⁴¹ trasfigurato nel mondo fittizio di una “scienza burocratica”¹⁴².

140 Si utilizza il termine suggerito sul sito web dell’associazione: “Noi amiamo piuttosto chiamarla la nostra “offerta di concessione” per chiarire che non stiamo chiedendo ci sia concesso qualcosa ma, inversamente, siamo quella comunità che offre un’alternativa praticabile all’attuale stato di abbandono dell’isola di Poveglia”.

141 Sul punto *vid.* PERLINGIERI G.: ««Sostenibilità», ordinamento», cit., pp. 102, 114 s. e CACCAVALE, C.: “Per un diritto sostenibile”, cit., p. 241 ss. Insostenibile è la tendenza del legislatore a fare eccessivo ricorso a regole di dettaglio, “nel reticolo delle quali i declamati principi restano gravemente imbrigliati”. Oggetto di critica è quindi una iper-normatività che non produce gli esiti virtuosi della “regolamentazione flessibile e aperta alla sapiente opera di implementazione di principi e valori da parte della giurisprudenza e della dottrina”; al contrario, essa impedisce “il ritorno del diritto alla sua più autentica vocazione”, rendendolo strumento «non di salvaguardia e promozione dell’autodeterminazione delle persone, ma di costringimento e appesantimento delle loro vite” (*ivi*, p. 254).

142 Un diritto ridotto ad “arnese nelle mani di dotti ciarlatani”: utilizza queste espressioni CATERINI, E.: “Status personae”, cit., p. 132, riprendendole da due carteggi di Labriola con Spaventa e Croce (entrambi in AJELLO, R.: *Dalla metafisica alla socialità. La rivoluzione moderna e le ambiguità italiane*, Napoli, 2015, pp. 204 s., 209).

È il tempo della legalità interrotta, del monismo culturale, del non-giudizio. Lo stallo parossistico di un ordinamento che si vorrebbe sempre più omogeneo e calcolabile. Un reticolato di norme che inseguono la realtà sociale, convalidate, a monte, sulla base di evidenze scientifiche ed applicate, a valle, in maniera quasi automatica sulla base di parametri quantitativi¹⁴³. Una sorta di un diritto-macchina¹⁴⁴, prodotto sotto la supervisione degli “esperti”¹⁴⁵ e amministrato appoggiandosi su schemi di giudizio sussuntivi, di fronte al quale “l’esperienza privata viene tendenzialmente “privata” della possibilità di divenire pubblica, per essere riconosciuta socialmente solo attraverso diagnosi e prognosi standardizzate”¹⁴⁶.

In questo regno, intessuto di razionalità formale e di prevedibilità giuridica¹⁴⁷, così tanto funzionali al moderno capitalismo¹⁴⁸, l’autonomia sociale ed i principi alla base dello sviluppo sostenibile sono un’isola che non c’è. Un’evenienza immaginabile dal diritto, ma condannata a restare prigioniera della fattispecie astratta. Sospesa in quel “futuro giuridico”¹⁴⁹ che attende – chissà per quanto ancora – un interprete

143 La crescente tendenza a sostituire il giudizio secondo “leggi giuste” con un’ideale normativo di *governance* globale, potenziato dalle tecnologie dell’informazione e orientato verso il raggiungimento di obiettivi misurabili, fa tornare in auge l’antico sogno occidentale di costruire un’armonia sociale basata sui numeri: SUPLOT, A.: *Le gouvernance par les nombres. Cours au Collège de France*, Fayard, Paris, 2015 (più di recente Id.: *Governance by Numbers: The Making of a Legal Model of Allegiance*, Oxford, 2020).

144 Il capitalismo ha bisogno di un diritto “che si possa calcolare in modo simile a una macchina”, così IRTI, N.: “Un diritto incalcolabile”, *Riv. dir. civ.*, 2015, p. 20, citando Max Weber (*Storia economica. Linee di una storia universale dell’economia e della società, 1919-1922*, trad. it. Roma, 1993, p. 298).

145 “[I] cittadini eleggono rappresentanti che controllano e supervisionano gli ‘esperti’ che formulano e amministrano le politiche autonomamente, a partire dai loro bastioni regolatori”, così CASELLI, D.: *Esperti*, cit., p. 129.

146 La “funzione esperta” determina un processo di depoliticizzazione sociale e discorsiva che è messo in chiara luce nel lavoro di CASELLI, D.: *Esperti*, cit., p. 133.

147 “[M]eglio un diritto più incerto ma che tende alla sostenibilità, alla proporzionalità e alla ragionevolezza piuttosto che un diritto certamente ingiusto, intriso di sole deduzioni logiche”, così PERLINGIERI, G.: “«Sostenibilità», ordinamento”, cit., p. 108. La tendenza a sovrapporre prevedibilità delle decisioni e giustizia sostanziale (*certus facit iudicium*) incrocia il problema relativo alle modalità di impiego dell’intelligenza artificiale nella giustizia civile. Da ultimo, di intelligenza artificiale sostenibile discorre CATERINI, E.: *L’intelligenza artificiale «sostenibile» e il processo di socializzazione del diritto civile*, Esi, Napoli, 2020, *passim*. Secondo l’A., l’intelligenza artificiale “muta il paradigma ontologico del diritto e della sostenibilità” (*ivi*, p. 32 ss.), chiamando in causa un processo di responsabilizzazione che induce ad impedire che l’AI divenga un momento di fuga dall’ordinamento; un mezzo per sospendere il primato del diritto sulla tecnica e disattendere la speranza di una “ideologia imperativa” fondata sui principi.

148 “Questo calarsi e realizzarsi dei valori – che non può certo dirsi, al modo antico, ‘applicazione’ di una fattispecie astratta – è del tutto incalcolabile, sfugge a qualsiasi previsione”, così IRTI, N.: “Calcolabilità weberiana e crisi della fattispecie”, *Riv. dir. civ.*, 2014, p. 989; sicché ci si domanda “come e perché il capitalismo possa disfarsi del diritto formale, o non sollevare ostacoli e ritardi al suo tramonto. La perdita della calcolabilità impedisce al capitalista di far conto su ciò che verrà, ossia di considerare il futuro giuridico fra le ragioni delle proprie scelte”, così Id.: “Un diritto incalcolabile”, cit., p. 20. V., però, PERLINGIERI, G.: *Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile*, Esi, Napoli, 2015, p. 42: “[e]ntrambi (legislatore e giudice) devono [...] adeguare, nel rispetto del principio di legalità, le loro soluzioni non già alla lettera di una singola norma ma alla gerarchia dei principi e dei valori normativi, i quali non sono fuori dal sistema, ma sono ‘la più alta manifestazione di diritto positivo’ e possono trovare applicazione in via diretta senza la necessaria intermediazione di una regola”.

149 “[L]a fattispecie, come schema di eventi tipici e generali, guarda al futuro”, così IRTI, N.: “Un diritto incalcolabile”, cit., p. 20. Ma sulla fattispecie astratta quale risultato della combinazione di regole e principi che va ricostruita soltanto nel momento applicativo cfr. PERLINGIERI, G.: *Portalis e i «miti» della certezza del diritto e della c.d. «crisi» della fattispecie*, Esi, Napoli, 2018, spec. pp. 42 ss., 68 ss.

che spieghi perché, in base a quei principi, la domanda è pensabile e la risposta è inevitabile¹⁵⁰.

150 In termini testuali, PERLINGIERI, G.: *Profili applicativi*, cit., p. 30 ss., ove di legge: “il giurista deve sempre indicare quali sono le norme che assume vigenti (quale sia la fonte e il modo di ricostruire tali norme) e spiegare e motivare nel modo più convincente e completo possibile perché in base a quelle disposizioni la domanda è pensabile e la risposta è inevitabile”.

BIBLIOGRAFIA

ALPA, G.: "Interessi diffusi", *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., IV, Torino, 1993, p. 609 ss.

ALPA, G.: "Pubblico e privato nel danno ambientale", *Contr. impr.*, 1987, p. 685 ss.

AMOROSINO, S.: "Smart cities come human cities. Tre variazioni sul tema: beni culturali, paesaggio e settore alimentare", *Riv. giur. urb.*, 2019, p. 29 ss.

ASCARELLI, T.: "Il negozio indiretto", in *Id.: Studi in tema di contratti*, Giuffrè, Milano, 1952, p. 52 ss.

AVANZINI, G.: "La sostenibilità del servizio postale universale tra esigenze di equilibrio economico e garanzie indisponibili degli utenti", *Rivista della regolazione dei mercati*, 2017, I, p. 136 ss.

BARCELLONA, M.: "A proposito dei "beni comuni": tra diritto, politica e crisi della democrazia", *Eur. dir. priv.*, 2013, p. 617 ss.

BIFULCO, R. e D'ALOIA, A.: "Le generazioni future come nuovo paradigma del diritto costituzionale", in *AA.VV.: Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Jovene, Napoli, 2008, p. IX ss.

BLANDINI, A.: "L'equity crowd-funding per le imprese sociali", in *AA.VV.: Finanza di impatto sociale. Strumenti, interessi, scenari attuativi* (a cura di M. FRANCESCA e C. MIGNONE), Esi, Napoli, 2020, p. 311 ss.

BLECHER, M.: "Diritto in Movimento. Verso un Nuovo Diritto Comune", *uninomade.org* (9 febbraio 2011).

CACCAVALE, C.: *Per un diritto sostenibile*, in *AA.VV.: Crisi della legge e produzione privata del diritto* (a cura di G. CONTE e M. PALAZZO), *Bibl. fond. it. not.*, 2018, 2, p. 241 ss.

CARAPEZZA FIGLIA, G.: *Oggettivazione e godimento delle risorse idriche. Contributo a una teoria dei beni comuni*, Esi, Napoli, 2008.

CARAPEZZA FIGLIA, G.: *Regolazione partecipativa e autonomia negoziale nei servizi pubblici locali*, in *AA.VV.: Finanza di impatto*, cit., p. 133 ss.

CASELLI, D.: *Esperti. Come studiarli e perché*, Il Mulino, Bologna, 2020.

CATERINI, E.: "Status personae, status civitatis e minimo vitale quale misura di inclusione sociale nell'ordinamento italo-europeo", in AA.VV.: *Finanza di impatto*, cit., p. 111 ss.

CATERINI, E.: *L'intelligenza artificiale «sostenibile» e il processo di socializzazione del diritto civile*, Esi, Napoli, 2020.

CATERINI, E.: *Sostenibilità e ordinamento civile. Per una riproposizione della questione sociale*, Esi, Napoli, 2018.

CESARINI SFORZA, W.: *Il diritto dei privati (1929)*, rist. a cura e con un saggio di M. Spanò, Quodlibet, Roma, 2018.

CHIAPPELLO, E.: "The work of Financialization", in CHAMBOST I., LENGLET, M. e TADJEDDINE, Y. (eds.): *The Making of Finance. Perspectives from the Social Sciences*, Routledge, London, 2019, p. 192 ss.

COSTANZA, R. e DALY, H.E.: "Natural Capital and Sustainable Development", *Conservation Biology*, 1992, 6, p. 37 ss.

D'ALBERGO, E.: "Azione pubblica, imprese ed egemonia in una politica neoliberista: l'Agenda urbana italiana e il paradigma smart city", in AA.VV.: *Neoliberismi e azione pubblica. Il caso italiano* (a cura di G. MOINI), Ediesse, Roma, 2015, p. 147 ss.

D'AMBROSIO, M.: "Reform of Non-Profit Organisations in Italy: Strengths and Weaknesses", *Italian L. J.*, 2018, p. 547 ss.

D'AMBROSIO, M.: "Scopo ideale e lucratività: frammenti di una questione aperta", in AA.VV.: *Finanza di impatto*, cit., p. 255 ss.

DAES, E.-I.: "Intellectual Property and Indigenous Peoples", 95 *Proceedings of ASIL Annual Meeting*, 2001, p. 143 ss.

DAVIDSON, N.M. e INFRANCA, J.J.: "The Sharing Economy as an Urban Phenomenon", 34 *Yale L. & Pol. Rev.*, 2016, p. 215 ss.

DE GIORGI CEZZI, G.: "La ciudad como lugar de cohesión económica, social y cultural en las políticas comunitarias", in AA.VV.: *El derecho de la ciudad y el territorio. Estudios en homenaje a Manuel Ballbé Prunés* (a cura di J. GIFREU FONT, M. BASSOLS COMA e A. MENENDEZ RAXACH), Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 2016, p. 267 ss.

DE GIORGI, R.: "Por Uma Ecologia Dos Direitos Humanos", *R. Opin. Jur. Fortaleza*, 2017, 20, p. 324 ss.

DE GIORGI, R.: *Scienza del diritto e legittimazione*, Pensa Multimedia, Lecce, 1998.

DE LUCIA, L.: "Legittimazione al ricorso e sfiducia sociale nell'amministrazione pubblica. Tre modelli a confronto", in CERULLI IRELLI, V.: *La giustizia amministrativa in Italia e in Germania*, Giuffrè, Milano, 2017, p. 99 ss.

DELSIGNORE, M.: "La legittimazione delle associazioni ambientali nel giudizio amministrativo: spunti dalla comparazione con lo standing a tutela di environmental interests nella judicial review statunitense", *Dir. proc. amm.*, 2013, p. 734 ss.

DENOZZA, F.: "Il sociale come bene comune", 25 *Cardozo Electr. L. Bull.*, 2019, p. 1 ss.

DENOZZA, F.: "La società cooperativa e il problema degli strumenti istituzionali per la gestione dei beni comuni", in AA.VV.: *Beni comuni e cooperazione* (a cura di L. SACCONI e S. OTTONÈ), Il Mulino, Bologna, 2015, p. 245 ss.

DENUZZO A.: "The constitutional dimension of traditional rural skills: protection and promotion", in AA.VV.: *Law and Agroecology: a transdisciplinary dialogue* (a cura di M. MONTEDURO, P. BUONGIORNO, S. DI BENEDETTO e A. ISONI), Springer, Heidelberg, 2015, p. 471 ss.

DENUZZO, A.: "Patrimonio culturale e ambientale: materialità, relazionalità e valorizzazione", in AA.VV.: *Finanza di impatto*, cit., p. 481 ss.

DI RAIMO, R. e MIGNONE, C.: "Strumenti di finanziamento al Terzo settore e politiche di intervento locale nella «società inclusiva» europea. (Dalla filantropia alla finanza alternativa)", *Giust. civ.*, 2017, p. 157 ss.

DI RAIMO, R.: "Il «diritto privato delle funzioni pubbliche»: note sui più recenti sviluppi di una tendenza", in *Studi in memoria di Vincenzo Ernesto Cantelmo*, I, Esi, Napoli, 2003, p. 688 ss.

DI RAIMO, R.: "Postulati logici e soggettività degli enti che esercitano l'impresa", in AA.VV.: *Il diritto civile oggi. Compiti scientifici e didattici del civilista*, Esi, Napoli, 2006, p. 330 ss.

DI RAIMO, R.: "Impresa, profitto e categorie dello spirito", *Riv. dir. impr.*, 2011, p. 603 ss.

DI SABATO, D.: "Diritto privato, rapporti economici, sostenibilità ecologica", 25 *Cardozo Electr. L. Bull.*, 2019, p. 1 ss.

FACHECHI A.: "Strumenti di finanziamento alternativi. Il Social lending", in AA.VV.: *Finanza di impatto*, cit., p. 287 ss.

FAVARO, T.: "Verso la smart city: sviluppo economico e rigenerazione urbana", *Riv. giur. edil.*, 2020, II, p. 87 ss.

FEMIA P.: "Segni di valore", *civillistica.com*, n. 1/2014.

FEMIA P.: "Transsubjektive (gegen-)Rechte, oder die Notwendigkeit die Wolken in einen Sack zu fangen", in AA.VV.: *Gegenrechte. Rechte jenseits des Subjekts* (a cura di A. FISCHER-LESCANO, H. FRANZKI e J. HORST), Mohr Siebeck, Tübingen, 2018, p. 343 ss.

FEMIA, P.: "Il giorno prima. Comune, insorgenza dei diritti, sovversione infrasistemica", in AA.VV.: *Il diritto del comune. Crisi della sovranità, proprietà e nuovi poteri costituenti* (a cura di S. CHIGNOLA), Ombre Corte, Verona, 2012.

FEMIA, P.: "Il civile senso dell'autonomia", 25 *Cardozo Electr. L. Bull.*, 2019, p. 1 ss.

FEMIA, P.: "Tre livelli di (in)distinzione tra principi e clausole generali", in AA.VV.: *Fonti, metodi e interpretazioni. Primo incontro di studi dell'Associazione dei dottorati di diritto privato* (a cura di G. PERLINGIERI e M. D'AMBROSIO), Esi, Napoli, 2017, p. 209 ss.

FEMIA, P.: *Interessi e conflitti culturali nell'autonomia privata e nella responsabilità civile*, Esi, Napoli, 1996.

FERRONI, L.: "Patrimonialità della prestazione fra evoluzione del sistema sociale e principi di ordine pubblico costituzionale", in AA.VV.: *Il diritto civile oggi*, cit., p. 627 ss.

FILANCI, F.: "La bolzetta vien dalla campagna. Storia non filatelica delle collettorie postali", *Accademia Italiana di Filatelia e Storia Postale*, *storiediiposta.it*.

FRACCHIA, F. e PANTALONE, P.: "Smart City: condividere per innovare (e con il rischio di escludere?)", *federalismi.it*, n. 22/2015.

FRACCHIA, F.: "Cambiamento climatico e sviluppo sostenibile: lo stato dell'arte", in AA.VV.: *Cambiamento climatico e sviluppo sostenibile* (a cura di G.F. CARTEI), Giappichelli, Torino, 2013, p. 13 ss.

FRACCHIA, F.: "Sviluppo sostenibile e diritti delle generazioni future", *Riv. quad. dir. amb.*, 2010, p. 13 ss.

FRANCARIO, L.: "Uso collettivo di beni deperibili ed esauribili e sostenibilità", in AA.VV.: *Benessere e regole dei rapporti civili. Lo sviluppo oltre la crisi*, Atti del 9° Convegno Nazionale S.I.S.Di.C., Esi, Napoli, 2015, p. 123 ss.

FRANCESCA, M.: "Beni comuni e razionalità discreta del diritto", in PERLINGHERI, G. e FACHECHI, A.: *Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto contemporaneo*, I, Esi, Napoli, 2017, p. 473 ss.

FRANCESCA, M.: "Inclusione finanziaria e modelli discriminatori. Note introduttive sugli epigoni della discriminazione razziale", in AA.VV.: *Finanza di impatto*, cit., p. 211 ss.

FRANCESCA, M.: "Privatizzazione strutturale e funzione pubblica", in AA.VV.: *Impresa pubblica e intervento dello Stato in economia. Il contributo della giurisprudenza costituzionale* (a cura di R. DI RAIMO e V. RICCIUTO), Esi, Napoli, 2006, p. 173 ss.

FREELAND, S. e BUCKLEY, R.P.: "Debt-for-Development Exchanges: Using External Debt to Mitigate Environmental damage in Developing Countries", *West-Nordwest J. Envir. L.*, 2010, 16, p. 77 ss.

GASPARI, F.: "Città intelligenti e intervento pubblico", *Dir. econ.*, 2019, p. 71 ss.

GERMANÒ, A.: "Traditional Knowledge tra biopirateria e protezione", *Riv. dir. agr.*, 2016, p. 366 ss.

GHIDINI, G.: "«Equitable Sharing» of Benefits of Biodiversity-Based Innovation: Some Reflections Under the Shadow of a Neem Tree", in AA.VV.: *International Public Goods and Transfer of Technology Under a Globalized Intellectual Property Regime* (a cura di K.E. MASKUS e J.H. REICHMAN), Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2005, p. 695 ss.

GIOVANELLI, T.: "Il gualdo di S. Angelo in Flumine", in AA.VV.: *Antiche e recenti infrastrutture della valle del salto* (a cura di R. PAGANO e C. SILVI), Roma, 2014, p. 23 ss.

HO, C.M.: "Biopiracy and Beyond. A Consideration of Socio-Cultural Conflicts with Global Patent Policies", 39 *Univ. Michigan J. L. Ref.*, 2006, p. 433 ss.

HOLMES, C. e SUNSTEIN, C.R.: *The cost of rights: Why Liberty Depends on Taxes*, W.W. Norton, New York, 1999

IRTI, N.: "Calcolabilità weberiana e crisi della fattispecie", *Riv. dir. civ.*, 2014, p. 987 ss.

IRTI, N.: "Un diritto incalcolabile", *Riv. dir. civ.*, 2015, p. 11 ss.

JANNARELLI, A.: "Il divenire del diritto agrario italiano ed europeo tra sviluppi tecnologici e sostenibilità", *Riv. dir. agr.*, 2013, p. 11 ss.

JESSOP B.: "Recovered Imaginaries, Imagined Recoveries. A Cultural Political Economy of Crisis Construals and Crisis Management in the North Atlantic Financial Crisis", in AA.VV.: *Before and beyond the Global Economic Crisis* (a cura di M. BENNER), Edward Elgar, Cheltenham, 2013.

JESSOP, B. e SUM, N.-L.: *Towards a Cultural Political Economy*, Edward Elgar, Cheltenham, 2013.

KESSEL, A.: "Debt-for-Nature Swaps: A Critical Approach", *malcaster.edu*;

KNICLEY, J.E.: "Debt, Nature, and Indigenous Rights: Twenty-five years of Debt-for-Nature Evolution", *36 Harvard Envir. L. Rev.*, 2012, p. 120 ss.

LA ROCCA, D.: *Diritto e denaro. Il valore della patrimonialità*, Giuffrè, Milano, 2006.

LALLI, A.: "I servizi ecosistemici e il capitale naturale: una prospettiva giuridico-istituzionale", *Studi parlam.*, 2017, p. 39 ss.

LANDELL-MILLS, N. e PORRAS, I.T.: *Silver bullet or fools' gold? A global review of markets for forest environmental services and their impact on the poor*, International Institute for Environment and Development, London, 2002.

LANDINI, S.: "Clausole di sostenibilità nei contratti tra privati. Problemi e riflessioni", *Dir. pubbl.*, 2015, p. 611 ss.

LEME MACHADO, P.A.: "Il patrimonio genetico in Brasile, il bene ad uso comune del popolo e la Convenzione sulla diversità biologica", *Riv. giur. amb.*, 2016, p. 571 ss.

LIBERTINI, M.: "La responsabilità d'impresa e l'ambiente", in *La responsabilità dell'impresa*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 199 ss.

LUCARELLI, F.: "I beni culturali nell'età del cinismo. La tutela ambientale", in AA.VV.: *Il diritto civile oggi*, cit., p. 461 ss.

LUCARELLI, F.: "Nuove tecnologie e nuovi beni", in AA.VV.: *Il diritto civile oggi*, cit., p. 1031 ss.

LUHMANN, N.: *Comunicazione ecologica. Può la società moderna adattarsi alle minacce ecologiche?*, Franco Angeli, Milano, 1986.

LUHMANN, N.: *Grundrechte als Institution. Ein Beitrag zur politischen Soziologie*, trad. it. di S. Magnolo, *I diritti fondamentali come istituzione*, Ed. Dedalo, Bari, 2002.

MACKENZIE, D.: "Making Things the Same. Gases, Emission Right and the Politics of Carbon Markets", *Accounting, Organizations and Society*, 2009, 34, p. 440 ss.

MAHONY, R.: "Debt-for-Nature Swaps. Who Really Benefits?", *The Ecologist*, 22, 1992, p. 97 ss.

MANUEL-NAVARRETE D., KAY J.J. e DOLDERMAN, D.: "Ecological Integrity Discourses: Linking Ecology with Cultural Transformation", *Human Ecology Rev.*, 2004, 3, p. 215 ss.

MARINELLI, F.: *Gli usi civici*, in *Tratt. dir. civ. comm.* Cicu, Messineo e Mengoni, cont. da Schlesinger, 2ª ed., Giuffrè, Milano, 2013; QUARTA, A.: *Non-proprietà. Teoria e prassi dell'accesso ai beni*, Esi, Napoli, 2016.

MATTEI U., REVIGLIO, E. e RODOTÀ, S.: *Invertire la rotta. Idee per una riforma della proprietà pubblica*, Il Mulino, Bologna, 2007.

MATTEI, U.: «Senza proprietà non c'è libertà» (*Falso!*), Laterza, Bari, 2014.

MATTEI, U.: *Beni comuni. Un manifesto*, Laterza, Bari, 2011.

MELI, M.: "Ambiente e mercati finanziari: i Debt-for-Nature Swaps", *Oss. dir. civ. comm.*, 2016, p. 79 ss.

MENKE, C.: *Kritik der Rechte*, Suhrkamp Verlag, Berlin, 2015.

MIGNONE, C.: "Investimento a impatto sociale. Etica, tecnica e rischio finanziario", *Rass. dir. civ.*, 2016, p. 924 ss.

MÍGUEZ NÚÑEZ, R.: "Natura, danno, soggetti. Riflessioni in tema di giustizia ecologica", *Corti supreme e salute*, 2019, 2, p. 368 ss.

MONTEDURO, M. e TOMMASI, S.: "Paradigmi giuridici di realizzazione del benessere umano in sistemi ecologici ad esistenza indisponibile e ad appartenenza necessaria", in AA.VV.: *Benessere e regole*, cit., p. 161 ss.

MONTEDURO, M.: "Per una nuova alleanza tra diritto ed ecologia: attraverso e oltre le aree naturali protette", *giustamm.it*, n. 6/2014

MUSELLA M.: "Produzione e valore non patrimoniale: beni ambientali e culturali. Brevi riflessioni di un economista", in AA.VV.: *Benessere e regole*, cit., p. 23 ss.

NAPOLI, C.: "La smart city tra ambizioni europee e lacune italiane", *Le Regioni*, 2019, p. 446 ss.

NAPOLITANO, C.: "Il Social Impact Bond: uno strumento innovativo alla ricerca del suo diritto", *Nuove auton.*, 2018, p. 565 ss.

NAPOLITANO, C.: "Sicurezza alimentare ed etica della sostenibilità: profili di diritto amministrativo", *federalismi.it*, n. 18/2018.

NAPOLITANO, C.: "Un terzo paesaggio per le periferie: abbandono, rammendo, pianificazione", *Nuove auton.*, 2020, p. 503 ss.

NEGRI, A.: *Il potere costituente. Saggio sulle alternative del moderno*, 2^a ed., Manifestolibri, Roma, 2002.

NIGRO, M.: "Le due facce dell'interesse diffuso: ambiguità di una formula e mediazioni della giurisprudenza", *Foro it.*, 1987, c. 7 ss.

NUZZO, L.: "Autonomia e diritto internazionale. Una lettura storico-giuridica", in *Autonomia, unità e pluralità nel sapere giuridico fra Otto e Novecento, Quad. fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 43, II, 2014, p. 651 ss.

NUZZO, L.: *Lawyers, Space and Subjects. Historical Perspectives on the Western Legal Tradition*, Pensa Multimedia, Lecce, 2020.

OTTOMBRINO, F.: "Paradigmi di contratto ad impatto ambientale. Primi appunti", *Foro nap.*, 2020, p. 389 ss.

PENNASILICO, M.: "Sostenibilità ambientale e riconcettualizzazione delle categorie civilistiche", in AA.VV.: *Manuale di diritto civile dell'ambiente* (a cura di M. PENNASILICO), Esi, Napoli, 2014, p. 34 ss.

PENNASILICO, M.: "Sviluppo sostenibile e contratto ecologico: un altro modo di soddisfare i bisogni", *Rass. dir. civ.*, 2016, p. 1291 ss.

PENNASILICO, M.: "Sviluppo sostenibile e solidarietà ambientale", in AA.VV.: *Manuale di diritto civile dell'ambiente*, cit., p. 49 ss.

PENNASILICO, M.: "Sviluppo sostenibile, legalità costituzionale e analisi 'ecologica' del contratto", *Pers. merc.*, 2015, p. 37 ss.

PERFETTI, L.R.: "I diritti sociali. Sui diritti fondamentali come esercizio della sovranità popolare nel rapporto con l'autorità", *Dir. pubb.*, 2013, p. 61 ss.

PERLINGIERI, G.: "«Sostenibilità», ordinamento giuridico e «retorica dei diritti». A margine di un recente libro", *Foro nap.*, 2020, p. 101 ss.

PERLINGIERI, G.: *Portalis e i «miti» della certezza del diritto e della c.d. «crisi» della fattispecie*, Esi, Napoli, 2018.

PERLINGIERI, G.: *Profili applicativi della ragionevolezza nel diritto civile*, Esi, Napoli, 2015.

PERLINGIERI, P.: "I diritti umani come base dello sviluppo sostenibile. Aspetti giuridici e sociologici", in ID.: *La persona e i suoi diritti. Problemi di diritto civile*, Esi, Napoli, 2005, p. 71 ss.

PERLINGIERI, P.: "L'interesse e la funzione nell'ermeneutica di Domenico Rubino", in AA.VV.: *Domenico Rubino*, vol. I, *Interesse e rapporti giuridici* (a cura di P. PERLINGIERI e S. POLIDORI), Esi, Napoli, 2009, p. 9 ss.

PERLINGIERI, P.: "La gestione del patrimonio pubblico: dalla logica dominicale alla destinazione funzionale", in MATTEI U., REVIGLIO, E. e RODOTÀ, S.: *Invertire la rotta*, cit., p. 90 ss.

PERLINGIERI, P.: "La sussidiarietà nel diritto privato", *Rass. dir. civ.*, 2016, p. 687 ss.

PERLINGIERI, P.: "Proprietà, impresa e funzione sociale", *Riv. dir. impr.*, 1989, p. 2017 ss.

PERLINGIERI, P.: *Manuale di diritto civile*, Esi, Napoli, 2017.

PERRA, G. e VENTURI, P.: *Impact investing for climate change*, 2017, disponibile su aiccon.it/en/publicazione/impact-investing-for-climate-change.

POLIDORI, P.: "Il controllo di meritevolezza sugli atti di autonomia negoziale", in AA.VV.: *Fonti, metodi e interpretazioni. Primo incontro di studi dell'Associazione dei dottorati di diritto privato* (a cura di G. PERLINGIERI e M. D'AMBROSIO), Esi, Napoli, 2017, p. 391 ss.

PORENA, D.: "Il rango del principio di sviluppo sostenibile nella gerarchia delle fonti del diritto: norme pattizie, consuetudini internazionali ed art. 10 della Costituzione", *federalismi.it*, n. 15/2016.

PORTALURI, P.: "Lupus lupus non homo. Diritto umano per l'ethos degli "animali"?", *Dir. econ.*, 2018, p. 659 ss.

PORTALURI, P.: "Spunti su diritto di ricorso e interessi superindividuali: quid noctis, custos?", *Riv. giur. ed.*, 2020, p. 1244 ss.

POZZO, B.: "Le nuove regole dello sviluppo. Dal diritto pubblico al diritto privato", in AA.VV.: *Benessere e regole*, cit., p. 71 ss.

PUNZI, C.: "Ecologia della protesta. Come il diritto osserva la disobbedienza", *Nómadas. Rev. Crít. Ciencias Sociales y Jurídicas*, n. 4/2018.

QUARTA, A. e SMORTO, G.: *Diritto privato dei mercati digitali*, Feltrinelli, Firenze, 2020.

QUARTA, A.: "Beni comuni, uso collettivo e interessi generali: un percorso giurisprudenziale", *Rass. dir. civ.*, 2019, p. 933 ss.

QUARTA, A.: "Il diritto privato nell'era della sharing economy", in AA.VV.: *Finanza di impatto*, cit., p. 239 ss.

QUARTA, F.: Gestione in forma cooperativa di beni e servizi d'interesse pubblico. Il finanziamento alla prova di blockchain e criptovalute, *Riv. dir. bancario*, 2019, p. 341 ss.

RECINTO, G.: "Habitat urbano, tecnologia e qualità del servizio universale", in AA.VV.: *Benessere e regole*, cit., p. 303 ss.

RICCARDI, N.: "Sviluppo economico e ricadute sociali: paradigmi di sviluppo oltre la crescita", in AA.VV.: *Finanza di impatto*, cit., p. XVII ss.

RODOTÀ S.: "Postfazione. Beni comuni: una strategia globale contro lo human divide", in AA.VV.: *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni* (a cura di M.R. MARELLA), Ombre Corte, Verona, 2012, p. 311 ss.

RODOTÀ, S.: "Crescita e benessere", in AA.VV.: *Benessere e regole*, cit., p. 15 ss.

RODOTÀ, S.: *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Laterza, Roma-Bari, 2014.

SALANITRO, U.: "Impatto ambientale dell'impresa e regole economiche della responsabilità", in AA.VV.: *Benessere e regole*, cit., p. 203 ss.

SALAZAR, C.: "Crisi economica e diritti fondamentali", *Rivista AIC*, 2013, 4, p. 1 ss.

SALENTO, A.: "Finanziarizzazione dell'economia, disconnessione delle imprese e disuguaglianze. Il ruolo dell'economia fondamentale", in AA.VV.: *Finanza di impatto*, cit., p. 173 ss.

SANTINI, G.: "Tramonto dello scopo lucrativo nelle società di capitali", *Riv. dir. civ.*, 1973, I, p. 151 ss.

SHIVA, V. e HOLLA-BHAR, R.: "Piracy by Patent: The Case of the Neem Tree", in AA.VV.: *The Case Against the Global Economy and For a Turn Toward the Local* (a cura di J. MANDER e E. GOLDSMITH), Sierra Club Books, San Francisco, 1996, p. 146 ss.

SHIVA, V.: *Protect or Plunder* (Zed Books, London, 2011), trad. it. *Il mondo sotto brevetto*, Feltrinelli, Milano, 2^a ed., 2003.

SMITH, A.: *The Theory of Moral Sentiments*, trad. it. di S. di Pietro, *Teoria dei sentimenti morali*, Rizzoli, Milano, 2009.

SMORTO, G.: "Autonomie locali e politiche pubbliche per l'economia digitale", *Ist. fed.*, 2019, p. 902 ss.;

SPADARO, A.: "I diritti sociali di fronte alla crisi (necessità di un nuovo "modello sociale europeo": più sobrio, solidale e sostenibile)", *Rivista AIC*, 2011, 4, p. 1 ss.

STAFFA, A.R.: "L'assetto territoriale della Valle del Salto fra la tarda antichità ed il medioevo", *Xenia – Rivista semestrale di antichità*, 1987, 13, p. 45 ss.

STAZI, A.: "Organismi geneticamente modificati e sviluppo sostenibile: circolazione dei modelli, accesso alle risorse e tracciabilità", *Riv. dir. ind.*, 2019, 4, p. 320 ss.

STONE, C.D.: "Should Trees Have Standing? Toward Legal Rights for Natural Objects", *South. Cal. L. Rev.*, 1972, 45, p. 450 ss.

SUM, N.-L.: "The production of hegemonic policy discourses: 'competitiveness' as a knowledge brand and its (re)contextualizations", *Crit. pol. studies*, 2009, p. 184 ss.

SUPIOT, A.: *Le gouvernance par les nombres. Cours au Collège de France*, Fayard, Paris, 2015 (più di recente Id.: *Governance by Numbers: The Making of a Legal Model of Allegiance*, Oxford, 2020).

TEUBNER, G. e FISCHER-LESCANO, A.: "Cannibalizing Epistemes: Will Modern Law Protect Traditional Cultural Expressions?", in AA.VV.: *Intellectual Property and*

Traditional Cultural Expressions in a Digital Environment (a cura di C.B. GRABER e M. BURRI-NENOVA), Edward Elgar, Cheltenham, 2008, p. 17 ss.

TEUBNER, G.: "La matrice anonima. Quando "privati" attori transnazionali violano i diritti dell'uomo", *Riv. crit. dir. priv.*, 2006, p. 9 ss.

TEUBNER, G.: "Le due forme del pluralismo giuridico: conflitti normative nella doppia frammentazione della società mondiale", in AA.VV.: *Diritto comunitario e sistemi nazionali: pluralità delle fonti e unitarietà degli ordinamenti. Atti del 4° Convegno Nazionale S.I.S.Di.C.*, Esi, Napoli, 2010, p. 14 ss.

TONDI DELLA MURA, V.: "La solidarietà fra etica ed estetica. Tracce per una ricerca", *Rivista AIC*, 2010, 4, p. 1 ss.

VETTORI, G.: "Il tempo dei diritti", *Persona e mercato*, 2013, 3, p. 179 ss.

VON MOLTKE, K.: "Debt-for-Nature: The Second Generation", *Hastings Int. & Comp. L.*, 1990, 14, p. 973 ss.

